

Presidenza della Regione
Dipartimento legislativo e aiuti di Stato
Affari di prefettura

OGGETTO: Determina a contrarre, ai sensi dell'art. 17, comma 1 del D.lgs 36/2023, per la conclusione di un accordo quadro per l'affidamento del servizio di gestione di centri di accoglienza costituiti da singole unità abitative, prevalentemente in favore di profughi ucraini, mediante procedura aperta ex art. 71 del D.lgs 36/2023 per un periodo di sei mesi prorogabili per ulteriori sei mesi e contestuale approvazione della documentazione di gara da trasmettere alla Centrale Unica di Committenza regionale .

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE*

VISTO il D.lgs del 18 agosto 2015, n. 142 e ss.mm.ii. di attuazione della Direttiva n. 20133/33/UE in materia di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale e, in particolare, gli artt. 9 in relazione ai centri governativi di prima accoglienza e il successivo art. 11 in base al quale, nel caso in cui sia temporaneamente esaurita la disponibilità di posti all'interno dei centri governativi di prima accoglienza, l'Autorità prefettizia può disporre l'apertura di centri di accoglienza straordinari;

VISTO, in particolare, l'articolo 12 del D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142 che prevede che con decreto del Ministro dell'Interno è adottato lo schema di capitolato di gara d'appalto per la fornitura dei beni e dei servizi relativi al funzionamento dei centri di cui agli articoli 6, 8, comma 2, 9 e 11 del medesimo Decreto legislativo, al fine di assicurare livelli uniformi di accoglienza nel territorio nazionale, in relazione alla peculiarità di ciascuna tipologia di centro;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno del 4 marzo 2024, - registrato dalla Corte dei conti in data 19.03.2024 – con il quale è stato approvato il “Nuovo schema di capitolato di appalto per la fornitura di beni e servizi relativi alla gestione e al funzionamento dei centri di prima accoglienza e centri di accoglienza temporanei previsti agli articoli 9, 11 e 11 comma 2 bis, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, come modificati dal decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla legge 5 maggio 2023, n. 50 nonché dei centri di cui agli artt. 10 ter e 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

VISTA la circolare esplicativa n. 2898 del 21.3.2024 del Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione, con cui si dispone di avviare le procedure di gara per

l'affidamento del servizio di accoglienza in conformità al nuovo schema di capitolato sopra richiamato;

VISTA la legge 30 dicembre 2023, n. 213, la quale ha prorogato sino al 31.12.2024 lo stato di emergenza legato alla crisi bellica in Ucraina;

RICHIAMATO il proprio precedente decreto n. 75 del 20 febbraio 2024 con il quale il Presidente della Regione ha approvato la proroga, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D.Lgs. 50/2016, del contratto stipulato con il Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito da "Liberitutti s.c.s. S.p.a." e "La Sorgente s.c.s." per il servizio di gestione di centri di accoglienza di cui all'art. 11 del D.lgs 142/2015, costituiti da singole unità abitative, situati nel comune di Donnas, in favore di n. 46 profughi ucraini in fuga dal conflitto per il periodo 01.01.2024-30.06.2024;

ATTESO che permane l'esigenza di affidare il servizio in argomento, in quanto nelle strutture di accoglienza sono tuttora presenti profughi ucraini, ben integrati, aventi diritto a proseguire il programma di accoglienza quantomeno in costanza dello stato di emergenza connesso alla crisi bellica in Ucraina;

CONSIDERATO che i rifugiati di nazionalità Ucraina sono costituiti da nuclei familiari in fuga dal conflitto, con presenza di donne e bambini, ormai integrati nella comunità locale, mentre presso gli altri Centri di Accoglienza Straordinaria presenti sul territorio regionale sono per lo più presenti maschi adulti di nazionalità non ucraina;

PRESO ATTO che il nuovo schema di capitolato ministeriale approvato con DM del 4 marzo 2024 prevede diverse prestazioni e parametri di costi per la determinazione delle basi d'asta a seconda delle dimensioni e della tipologia delle strutture destinate all'accoglienza;

EVIDENZIATO che, in linea con le precedenti procedure di affidamento relative al servizio di accoglienza temporanea, si è ritenuto di circoscrivere la selezione ai centri d'accoglienza costituiti da singole unità abitative, preferendo l'incentivazione di forme di accoglienza diffuse sul territorio in strutture con dimensioni limitate, onde contenere possibili ripercussioni sull'ordine e la sicurezza pubblica;

DATO ATTO che, sulla base delle specifiche esigenze in precedenza citate, la tipologia di strutture oggetto dell'appalto è costituita da singole unità abitative, organizzate in modalità di rete con capienza complessiva pari a 50 posti, intendendosi per singola unità abitativa una struttura immobiliare ad uso abitativo, avente capacità ricettiva non superiore a 25 posti;

PRESO ATTO che, come precisato all'articolo 9 del Capitolato d'appalto, le unità abitative da adibire a centri di accoglienza devono essere individuate nel rispetto della clausola di salvaguardia prevista dalla Direttiva del Ministro dell'Interno 11 ottobre 2016 con esclusione dei comuni ove sono attivi progetti SAI (ex. SIPROIMI) attualmente presenti nei Comuni di Aosta, Champorcher, Saint-Vincent, Sain-Rhémy-en-Bosses;

RICHIAMATA la nota prot. 5037/pref in data 15 aprile 2024 con la quale la Struttura Affari di Prefettura ha segnalato al Ministero dell'Interno- Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione di voler procedere all'espletamento di una procedura di gara per l'affidamento del servizio in argomento, prevalentemente rivolto a profughi ucraini in fuga dal conflitto, segnalando che, in difetto di diverse indicazioni ministeriali, la durata

contrattuale del servizio sarà di sei mesi (presumibilmente dal 1 luglio 2024 al 31 dicembre 2024) eventualmente prorogabili di ulteriori 6 mesi qualora lo stato di emergenza connesso alla crisi bellica in Ucraina dovesse essere prorogato;

ATTESO che, in vista dell'approssimarsi della scadenza del contratto che regola il servizio in argomento, occorre avviare con urgenza la procedura di gara finalizzata all'individuazione di operatori economici cui affidare il servizio relativo alla gestione e al funzionamento di centri di accoglienza, prevalentemente in favore di profughi ucraini, ubicati sul territorio della Regione Autonoma Valle d'Aosta, costituiti da singole unità abitative;

VISTO il D.lgs 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii. e, in particolare, l'art. 17, comma 1, a norma del quale, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione a contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

RITENUTO di dover far ricorso, per l'affidamento del servizio di cui trattasi, alla procedura aperta prevista dall'art. 71 del D.lgs 31 marzo 2023, n. 36 volta alla conclusione di un accordo quadro con più operatori economici, ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. a), in quanto tale modalità soddisfa l'esigenza di reperire un numero di posti adeguato alle diverse e non prevedibili esigenze di accoglienza;

PRESO ATTO che, data l'imminente scadenza del contratto che regola il servizio in argomento e il permanere di esigenze di ospitalità in favore di profughi ucraini in fuga dal conflitto che impone di dare continuità al servizio, sussistono le ragioni di urgenza contemplate dall'art. 71, comma 3 del D.lgs 36/2023 che consente alle Stazioni Appaltanti di fissare un termine non inferiore a quindici giorni, dalla data di trasmissione del bando di gara, per la ricezione delle offerte;

EVIDENZIATO che la stipula dell'accordo quadro non impegna in alcun modo la Stazione Appaltante a procedere alla sottoscrizione dei contratti di appalto collegati;

RITENUTO di fissare la durata dell'accordo quadro in mesi sei, con inizio presunto al 1° luglio 2024 o dalla data di stipula, con possibilità di proroga per ulteriori mesi sei e con riserva di modificare il contratto in corso di esecuzione nei limiti del 150% dell'importo del contratto secondo i termini e le condizioni indicati all'articolo 13 del Capitolato;

DATO ATTO che la durata dell'accordo quadro è stimata in giorni 183 (centottantatre/00) per il periodo dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2024 e che la proroga è stimata in giorni 180 (centottanta/00) per il periodo dal 1° gennaio 2025 al 30 giugno 2025;

RITENUTO di individuare come criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108 comma 2 del D.lgs 36/2023;

DATO ATTO che i criteri di selezione degli operatori economici indicati nel disciplinare di gara prevedono:

- Requisiti di ordine generale previsti dalla vigente normativa in materia di appalti pubblici, che devono essere posseduti a pena di esclusione;
- a dimostrazione della capacità tecnica e professionale il concorrente deve aver eseguito nell'ultimo triennio un elenco di servizi analoghi di valore almeno pari al 30%

dell'importo che deriva dal prezzo massimo a base di gara *pro capite pro die* moltiplicato per il numero di posti offerti per la durata dell'accordo quadro in giorni;

DATO ATTO che il citato D.M. 4 marzo 2024, di approvazione del capitolato ministeriale, fissa i valori di riferimento per il calcolo della base d'asta e, con riferimento ai centri costituiti da singole unità abitative, il prezzo complessivo *pro capite pro die* dato dalla stima dei costi medi di riferimento di cui all'allegato B del capitolato di appalto è pari a € 37,75 IVA esclusa;

RICHIAMATO il verbale prot. 6704/Pref del 2024 nel quale, al fine di adattare alla realtà valdostana, si sono rideterminate le voci del costo indicate nell'Allegato B al capitolato ministeriale, con particolare riferimento al costo previsto per il personale (calcolato sulla base delle tabelle relative al costo del lavoro per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo con riferimento alla retribuzione integrativa della Valle d'Aosta), nonché al costo storico della manutenzione, affitto e delle utenze degli immobili relativo al servizio in argomento;

RITENUTO pertanto di individuare le voci di costo che concorrono a determinare la base d'asta come segue:

- € 30,70 IVA esclusa *pro capite pro die* per il servizio di gestione di centri di accoglienza, soggetto a ribasso;
- € 173,00 per il kit (vestiario) di primo ingresso soggetti a ribasso (corrispondenti a € 1,90 *pro capite pro die*), soggetto a ribasso;
- € 5,00 per il rimborso della scheda telefonica, non soggetto a ribasso (corrispondenti a € 0,027 *pro capite pro die*);
- € 2,50 *pro capite pro die* per il rimborso del pocket money, non soggetto a ribasso;
- € 0,17 *pro capite pro die* per l'acquisto di pannolini per neonati, soggetto a ribasso;
- € 0,5 *pro capite pro die* per l'acquisto di materiale didattico, per il trasporto scolastico, materiale ludico, soggetto a ribasso;
- € 3,82 *pro capite pro die* per l'intervento a chiamata dell'operatore notturno, non soggetto a ribasso;
- € 0,38 *pro capite pro die* per l'intervento a chiamata del medico per visite di primo ingresso e primo soccorso, non soggetto a ribasso;
- € 1,37 *pro capite pro die* per l'acquisto di farmaci e prestazioni sanitarie non coperte dal SSN, non soggetto a ribasso;
- € 2,8 *pro capite pro die* per l'intervento a chiamata del medico in reperibilità, non soggetto a ribasso;

DATO ATTO che il valore complessivo dell'accordo quadro, IVA esclusa e tenuto conto delle opzioni di cui all'art. 120, comma 1, lett. a) del D.lgs 36/2023, nei limiti del 150% del valore del contratto, e dell'opzione di proroga di cui all'art.120, comma 10 del

D.lgs 36/2023 ammonta a € 2.004.077,63 (euro duemilioniquattromilasettantasette/63) oltre IVA di legge se dovuta e che la relativa spesa troverà copertura sul capitolo 2351 della contabilità ordinaria generale dello Stato nell'ambito degli accreditamenti disposti dal Presidente della Regione in qualità di Prefetto;

EVIDENZIATO che gli elementi essenziali e le caratteristiche del servizio, meglio dettagliati negli atti di gara e formanti parte integrante del presente decreto, sono di seguito riepilogati:

- il fabbisogno massimo di posti da reperire è pari a 50;
- il servizio ha ad oggetto la gestione di centri di accoglienza costituiti da singole unità abitative messe a disposizione dal concorrente e aventi capacità ricettiva massima di 25 posti complessivi e con organizzazione dei servizi in rete destinate preferibilmente ad ospitare profughi ucraini in fuga dal conflitto;
- le unità abitative da adibire a centri di accoglienza potranno essere dislocate su tutto il territorio regionale con esclusione dei comuni ove sono attivi progetti SAI (ex SIPROIMI);
- il servizio dovrà essere reso in conformità a quanto previsto nello schema di capitolato di gara di appalto predisposto dal Ministero dell'Interno e approvato con D.M. marzo 2024, con riferimento alle strutture d'accoglienza costituite da singole unità abitative;
- l'accordo quadro avrà durata di sei mesi prorogabili per ulteriori sei mesi e i contratti d'appalto dallo stesso discendenti avranno durata di sei mesi e saranno prorogabili per altri sei mesi e comunque nei limiti della durata dell'accordo quadro, con riserva altresì di esercitare:
 - a) l'opzione di modifica cui all'art.120, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 36/2023 nel limite del 150% del valore iniziale in relazione ad un aumento/decremento dei posti di accoglienza;
 - b) l'opzione di proroga di cui all'art. 120, comma 10 del D.lgs 36/2023;
- l'accordo quadro e i singoli contratti d'appalto dallo stesso discendenti saranno stipulati con scrittura privata in forma elettronica e con eventuali oneri a carico dei soggetti aggiudicatari;

RILEVATO che l'affidamento del servizio avverrà mediante scorrimento della graduatoria, secondo l'ordine della stessa, salva la possibilità di deroga per ragioni di ordine e sicurezza pubblica, equa distribuzione dei posti sul territorio regionale, diversità di genere, di etnie e di religioni nonché situazioni di vulnerabilità al fine di evitare criticità di convivenza e di assicurare l'unità dei nuclei familiari;

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs 36/2023 è la dott.ssa Rosaria Castronovo, dirigente della Struttura Affari di Prefettura del Dipartimento legislativo e aiuti di Stato della Presidenza della Regione Valle d'Aosta;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Regionale n. 505 del 19 aprile 2019 recante "Approvazione dell'aggiornamento delle linee di indirizzo attuative dell'articolo 3 della Legge regionale 81/1987 di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 865 del 17 maggio 2013 e degli schemi di convenzione disciplinanti le funzioni della Centrale Unica di Committenza (CUC) Regionale per l'acquisizione di servizi e forniture tra Regione

Autonoma Valle d'Aosta, Consiglio Permanente degli Enti locali, Azienda U.S.L. Valle d'Aosta, altri Enti e società IN.VA. S.p.A. Prenotazione di spesa” e da ultimo la deliberazione della Giunta regionale n. 1544 del 22 dicembre 2023 che ha prorogato la scadenza della convenzione al 29 febbraio 2024;

VISTO l'art. 6, comma 2 della Legge regionale 29 gennaio 2024, n. 2 che prevede che “Nelle more della sottoscrizione delle nuove convenzioni di cui all'articolo 2, comma 5, continuano ad applicarsi quelle in essere, da intendersi automaticamente aggiornate alle disposizioni di cui alla presente legge”;

RITENUTO di dare avvio alla fase amministrativa di scelta del contraente per l'affidamento del servizio sopraindicato demandando alla Centrale Unica di Committenza regionale l'espletamento della presente procedura, dando atto che la stessa provvederà alla nomina del proprio responsabile unico per il subprocedimento di competenza della CUC stessa;

RITENUTO, pertanto, di approvare la documentazione di seguito elencata, custodita agli atti dagli uffici della Struttura Affari di Prefettura, che verrà trasmessa alla Centrale Unica di Committenza, per l'espletamento della procedura di gara:

- capitolato d'appalto e relativi allegati;
- disciplinare di gara e relativi allegati;

DATO ATTO che la documentazione di cui sopra costituirà parte integrante della documentazione di gara e che, a tali documenti, qualora si rendesse necessario, potranno essere apportate eventuali precisazioni e modifiche marginali che, non alterando in alcun modo la loro sostanza, potranno rendersi necessarie per adeguarli alle effettive esigenze della procedura, evitando così la necessità, meramente formale, di una nuova approvazione mediante atto espresso, in coerenza con i principi di economicità dell'attività amministrativa e di non aggravio del procedimento di cui all'art. 1 della l. 241/1990;

DATO ATTO che la presente procedura non necessita della predisposizione del DUVRI non essendovi rischio di interferenze;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 14, lettera d), della convenzione sopra citata, la Società IN.VA S.p.A., in qualità di Centrale Unica di Committenza, procederà all'espletamento della procedura di affidamento in tutte le sue fasi, ivi compresi gli obblighi di pubblicità e comunicazione previsti in materia di affidamento dei contratti pubblici e verifica del possesso dei requisiti richiesti;

STABILITO che l'Amministrazione si riserva la facoltà di:

- procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
- procedere, nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato a favore del concorrente collocato al primo posto, allo scorrimento della graduatoria;
- non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea per l'Amministrazione in relazione all'oggetto del contratto;

RITENUTO, nel caso di specie prevedere che la documentazione completa sia resa disponibile sul sito <https://www.regione.vda.it/prefettura/>, con link alla piattaforma Place-Vda tramite la quale verrà gestita la procedura di gara;

VISTO l'art. 45 del D.lgs 36/2023 rubricato "Incentivi alle funzioni tecniche" a norma del quale le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2% dell'importo posto a base delle procedure di affidamento;

RITENUTO di dover rinviare a successivo provvedimento di aggiudicazione dei contratti discendenti dall'accordo quadro la determinazione delle somme da destinare agli incentivi per funzioni tecniche ex art 45 del D.lgs 36/2023 e la nomina del Direttore dell'Esecuzione del Contratto ex art. 114 del D.Lgs 36/2023;

DATO ATTO che il contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione è pari a € 660,00, sulla base di quanto previsto dalla delibera ANAC 19 dicembre 2023, n. 610;

VISTO il D.lgs.lgt. 7 settembre 1945, n. 545 e lo Statuto speciale per la Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4;

SU PROPOSTA della Dirigente della Struttura Affari di Prefettura del Dipartimento legislativo e aiuti di Stato in qualità di responsabile del procedimento;

DECRETA

- 1) di indire una procedura di gara aperta ex art. 71 D.Lgs 36/2023, al fine della selezione di più operatori economici per la conclusione, ai sensi dell'art. 59, comma 4 del D.lgs 36/2023, per l'affidamento del servizio di gestione di centri di accoglienza costituiti da singole unità abitative, prevalentemente in favore di profughi ucraini in fuga dal conflitto, per un periodo di sei mesi (presumibilmente dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2024) prorogabili per ulteriori sei mesi;
- 2) le unità abitative in questione saranno individuate con esclusione dei comuni presso i quali risultano, in data precedente all'approvazione del presente decreto e dell'allegata documentazione, attivi i progetti SAI (ex SIPROIMI);
- 3) di fissare la durata dell'accordo quadro in massimo 6 anni, per il periodo presunto dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2024, prorogabili per ulteriori 6 mesi, per il periodo presunto dal 1° gennaio 2025 al 30 giugno 2025;
- 4) di adottare quale criterio di valutazione delle offerte quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 1 del D.lgs 36/2023;
- 5) di quantificare il fabbisogno massimo complessivo di posti di accoglienza, da riservare preferibilmente in favore di profughi ucraini in fuga dal conflitto, in n. 50 posti, con riserva di modificare l'accordo quadro e i contratti discendenti ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. a) del D.lgs 36/2023 nei limiti del 150% del valore del contratto stesso e di prevedere l'opzione di proroga ai sensi dell'art. 120, comma 12 del D.lgs 36/2023 per un periodo di sei mesi;

6) di fissare come segue i prezzi posti a base d'asta dell'appalto:

- € 30,70 IVA esclusa *pro capite pro die* per il servizio di gestione di centri di accoglienza, soggetto a ribasso;
- € 173,00 per il kit (vestiario) di primo ingresso soggetti a ribasso (corrispondenti a € 1,90 *pro capite pro die*), soggetto a ribasso;
- € 5,00 per il rimborso della scheda telefonica, non soggetto a ribasso (corrispondenti a € 0,027 *pro capite pro die*);
- € 2,50 *pro capite pro die* per il rimborso del pocket money, non soggetto a ribasso;
- € 0,17 *pro capite pro die* per l'acquisto di pannolini per neonati, soggetto a ribasso;
- € 0,5 *pro capite pro die* per l'acquisto di materiale didattico, per il trasporto scolastico, materiale ludico, soggetto a ribasso;
- € 3,82 *pro capite pro die* per l'intervento a chiamata dell'operatore notturno, non soggetto a ribasso;
- € 0,38 *pro capite pro die* per l'intervento a chiamata del medico per visite di primo ingresso e primo soccorso, non soggetto a ribasso;
- € 1,37 *pro capite pro die* per l'acquisto di farmaci e prestazioni sanitarie non coperte dal SSN, non soggetto a ribasso;
- € 2,8 *pro capite pro die* per l'intervento a chiamata del medico in reperibilità, non soggetto a ribasso;

7) di dare atto che gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte sono altresì individuati nelle premesse del presente decreto e negli atti allegati;

8) di avvalersi, ai sensi della Convenzione sottoscritta nell'aprile tra Regione, CPEL, Azienda USL, altri Enti ed IN.VA S.p.A., della CUC per l'espletamento delle funzioni di Stazione Appaltante, dando atto che la stessa provvederà alla nomina del proprio responsabile unico per il subprocedimento di competenza della CUC stessa;

9) di dare atto che l'affidamento del servizio mediante stipula di contratti attuativi dell'accordo quadro avverrà mediante scorrimento della graduatoria, secondo l'ordine della graduatoria stessa, salva la possibilità di deroga per ragioni di ordine e sicurezza pubblica, equa distribuzione dei posti sul territorio regionale, diversità di genere, di etnie e di religioni nonché situazioni di vulnerabilità al fine di evitare criticità di convivenza e di assicurare l'unità dei nuclei familiari;

10) di dare atto che il valore stimato dell'intero appalto - comprensivo dell'opzione di modifica di cui all'art. 120, comma 1 lett. a) e 120, comma 12 del D.lgs 36/2023 ammonta ad € 2.004.077,63 (€ duemilioni quattrocento settantasette/63) oltre IVA di legge se dovuta;

11) di approvare la documentazione di seguito elencata che sarà depositata agli atti presso gli uffici della Struttura Affari di Prefettura e sarà trasmessa a IN.VA.

S.p.A. - Centrale Unica di Committenza (CUC) regionale per l'espletamento della procedura di gara:

- capitolato d'appalto e relativi allegati;
- disciplinare di gara e relativi allegati;

- 12) di dare atto che la spesa relativa al servizio in oggetto troverà copertura sul capitolo 2351 della contabilità ordinaria generale dello Stato nell'ambito degli accreditamenti disposti a favore del Presidente della Regione in qualità di Prefetto;
- 13) di disporre, altresì, che la documentazione completa sia resa disponibile sul sito internet <https://www.regione.vda.it/prefettura/> con link alla piattaforma Place-Vda tramite la quale verrà gestita la procedura di gara;
- 14) di dare che il contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione è pari a € 660,00, sulla base di quanto previsto dalla delibera ANAC 19 dicembre 2023, n. 610;
- 15) di stabilire che l'Amministrazione si riserva la facoltà di:
- procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
 - procedere, nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato a favore del concorrente collocato al primo posto, allo scorrimento della graduatoria;
 - non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea per l'Amministrazione in relazione all'oggetto del contratto;
- 16) di nominare Responsabile del progetto, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs 36/2023, la dott.ssa Rosaria Castronovo, dirigente della Struttura Affari di Prefettura del Dipartimento legislativo e aiuti di Stato della Presidenza della Regione Valle d'Aosta;
- 17) di rinviare successivo provvedimento di aggiudicazione dei contratti discendenti dall'accordo quadro la determinazione delle somme da destinare agli incentivi per funzioni tecniche ex art 45 del D.lgs 36/2023 e la nomina del Direttore dell'Esecuzione del Contratto ex art. 114 del D.Lgs 36/2023;
- 18) la struttura Affari di Prefettura è incaricata dell'esecuzione del presente provvedimento.

Il Presidente della Regione*
- Renzo TESTOLIN -
(documento firmato digitalmente)



*nell'esercizio di funzioni prefettizie

IDN



CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
DELLA VALLE D'AOSTA

DISCIPLINARE DI GARA PER SERVIZI E FORNITURE

**PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN
ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DEI
SERVIZI DI GESTIONE DI CENTRI DI ACCOGLIENZA
COSTITUITI DA SINGOLE UNITA’ ABITATIVE
REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA**

CIG 000000000

Classificazione: Privato

QUESTO DOCUMENTO È DI PROPRIETÀ DELLA SOCIETÀ IN.VA. S.P.A.

OGNI DIVULGAZIONE, RIPRODUZIONE O CESSIONE DI CONTENUTI A TERZI DOVRÀ ESSERE AUTORIZZATA DALLA STESSA.

INDICE

PREMESSE

13

NORMATIVA APPLICABILE

14

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PNRR (PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA)		ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO
STAZIONE APPALTANTE		14
ENTE COMMITTENTE (O ENTE CONVENZIONATO)		15
CALENDARIO DI GARA		15
1 PIATTAFORMA TELEMATICA		15
1.1	LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE (PLACe-VdA)	15
1.2	DOTAZIONI TECNICHE	16
1.3	IDENTIFICAZIONE	17
2 DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI		17
2.1	DOCUMENTI DI GARA	17
2.2	CHIARIMENTI	18
2.3	COMUNICAZIONI	18
3 OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI		19
3.1	DURATA	22
3.2	REVISIONE PREZZI	22
3.3	MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE	22
4 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE		23
5 REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE FORME DI ESCLUSIONE		24
6 REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA		26
6.1	REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE	26
6.2	REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
6.3	REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI	26
6.4	INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE	27
6.5	INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI	27
7 AVVALIMENTO		28
8 SUBAPPALTO		29
9 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE		29
10 GARANZIA PROVVISORIA		30
11 SOPRALLUOGO		32
12 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC		32
13 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA		32
13.1	REGOLE DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA	33
14 SOCCORSO ISTRUTTORIO		35
15 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA		36
15.1	DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA	36
15.2	DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO	

	CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, N. 14	39
15.3	DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO	40
15.4	DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI	40
16	OFFERTA TECNICA	41
16.1	CAMPIONATURA	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
17	OFFERTA ECONOMICA	42
18	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	43
18.1	CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA	44
18.2	METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA	46
18.3	METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA	47
18.4	METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI	48
19	COMMISSIONE GIUDICATRICE	48
20	SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA	48
21	VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	49
22	VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE	49
23	VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	51
24	AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	51
25	OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	53
26	CODICE DI COMPORTAMENTO	56
27	ACCESSO AGLI ATTI	56
28	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	57
29	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	57
29.1	FINALITÀ DEL TRATTAMENTO	57
29.2	BASE GIURIDICA E NATURA DEL CONFERIMENTO	58
29.3	MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI	59
29.4	AMBITO DI COMUNICAZIONE E DI DIFFUSIONE DEI DATI	59
29.5	TRASFERIMENTO DEI DATI	60
29.6	PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI	60
29.7	DIRITTI DELL'INTERESSATO	60
29.8	TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI	61

PREMESSE

Con decreto n. ____ del ____ il Presidente della Regione, nell'esercizio di funzioni prefettizie, ha indetto una procedura di gara per l'affidamento con successiva sottoscrizione di un accordo quadro con più operatori economici, senza riapertura del confronto competitivo, in relazione ai servizi di gestione di centri di accoglienza, preferibilmente in favore di profughi ucraini, costituiti da singole unità abitative messe a disposizione dal concorrente con organizzazione dei servizi in rete, secondo quanto specificato all'art. 1 del Capitolato, per un fabbisogno presunto di posti pari a 50 per un periodo di 6 mesi (periodo presunto dal 1 luglio 2024 al 31 dicembre 2024) prorogabili per ulteriori 6 mesi.

La documentazione di gara è stata approvata dalla CUC con determinazione n. ____ del giorno mese 2024.

La CUC con funzioni di committenza ausiliaria, come prevista dall'art. 3, comma 1 lett. z dell'allegato I.1 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i., esperisce una procedura telematica aperta, ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., con applicazione del criterio dell'**offerta economicamente più vantaggiosa**, ai sensi dell'art. 108, comma 2 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

La presente procedura è interamente svolta attraverso una piattaforma telematica di negoziazione di cui all'articolo 3 del presente disciplinare.

Il luogo di svolgimento del servizio è la regione Valle d'Aosta [codice NUTS IT20].

Il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del Codice, è la dott.ssa Rosaria Castronovo, dirigente della Struttura Affari di Prefettura della RAVA.

Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento è _____

Il Fornitore dovrà pertanto dotarsi degli strumenti informatici idonei alla gestione degli adempimenti telematici. Per i dettagli tecnici si rimanda alla sezione dedicata presente sul sito <https://cuc.invallee.it>, che contiene tutti i riferimenti del Sistema Telematico PlaCe-VdA.

I concorrenti che intendono presentare offerta mettono a disposizione centri con capienza variabile (fino a un massimo di 50 posti per ogni centro a rete, con singole unità abitative aventi capacità ricettiva non superiore a 25 posti come indicato all'art. 1 del Capitolato d'appalto) in base alle proprie disponibilità. I requisiti di ordine speciale sono calcolati in base al numero dei posti offerti dal singolo concorrente, secondo quanto successivamente indicato.

L'accordo quadro è concluso con gli operatori economici che hanno presentato un'offerta valida e che sono collocati, in base all'esito della procedura negoziata, in una graduatoria. I successivi contratti di appalto sono stipulati in base alle effettive necessità segnalate dal Ministero dell'Interno, come meglio specificato nel seguito del disciplinare.

I servizi oggetto della procedura sono eseguiti in conformità ai criteri ambientali minimi per i servizi di pulizia e per la fornitura di derrate alimentari di cui ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 29 gennaio 2021 e s.m.i. e del 10 marzo 2020.

NORMATIVA APPLICABILE

La presente procedura è espressamente disciplinata dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici ed in particolare dal Codice e dalle relative norme attuative.

Per quanto non espressamente previsto nel Codice, l'attività contrattuale si svolgerà nel rispetto delle disposizioni stabilite dal Codice Civile.

A IN.VA. S.p.A. sono state attribuite le funzioni di centrale unica di committenza ai sensi dell'art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 con la legge regionale 17 agosto 1987, n. 81 (Costituzione di una Società per azioni nel settore dello sviluppo dell'informatica), e, in particolare, la lettera b), comma 1 dell'articolo 3, come da ultimo modificato dall'articolo 12, comma 1 della legge regionale 19 dicembre 2014, n. 13 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta (Legge finanziaria per gli anni 2015/2017)".

La Giunta Regionale con deliberazione n. 865 del 17 maggio 2013 ha approvato le linee d'indirizzo attuative dell'articolo 3 della citata legge regionale n. 81/1987, finalizzate all'avvio delle funzioni di CUC regionale da parte di IN.VA. S.p.A.

Sempre la Giunta Regionale, con deliberazione n. 505 del 19 aprile 2019, ha approvato l'aggiornamento delle linee di indirizzo attuative dell'articolo 3 della Legge regionale 81/1987 di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 865 del 17 maggio 2013 e gli schemi di convenzione disciplinanti le funzioni della Centrale Unica di Committenza (CUC) Regionale per l'acquisizione di servizi e forniture e con successiva deliberazione n. 1544/2023 del 22 dicembre 2023 ne ha prorogata la scadenza al 29 febbraio 2024.

Il capo III della Convenzione disciplinante le funzioni della Centrale Unica di Committenza (CUC) regionale per l'acquisizione di servizi e forniture, definisce le funzioni della Stazione Unica Appaltante attribuite ad IN.VA. S.p.A. in qualità di Centrale Unica di Committenza.

La Giunta Regionale con deliberazione n. 752 in data 6 luglio 2023, recante "Approvazione delle disposizioni organizzative per il funzionamento delle Centrali di Committenza regionali (INVA/CUC e SUA VDA) per l'affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. 36/2023", al punto 1, lettera a), del dispositivo stabilisce che le convenzioni con INVA/CUC in essere alla data di approvazione della deliberazione si intendono aggiornate alle disposizioni del D. Lgs. 36/2023.

La Disciplina temporanea delle modalità di funzionamento della società IN.VA. S.p.A. nella sua qualità di Centrale Unica di Committenza (CUC) regionale per servizi e forniture approvata con determina del Direttore Generale n. 302 del 7 luglio 2023.

STAZIONE APPALTANTE

IN.VA. S.p.A.

Indirizzo: Loc. L'Île-Blonde, n. 5 - 11020 Brissogne (AO)

Telefono: +39 0165 367766

PEC: appalti@cert.invallee.it

Indirizzo internet: <https://place-vda.aflink.it>

ENTE COMMITTENTE (O ENTE CONVENZIONATO)

Regione Autonoma Valle d'Aosta

Presidenza della Regione

Dipartimento legislativo e Aiuti di Stato- - S.O. Affari di Struttura Affari di Prefettura

Indirizzo: Piazza della Repubblica, 15 – 11100 Aosta (AO)

Telefono: +39 0165 274957

PEC: affari_Struttura Affari di Prefettura@pec.regione.vda.it

Indirizzo internet: https://www.regione.vda.it/Struttura Affari di Prefettura/Struttura Affari di Prefetturainvda/default_i.aspx

CALENDARIO DI GARA

Il termine ultimo previsto per la presentazione delle offerte è fissato alle ore **12:00' del _____ 2024.**

La seduta pubblica per l'avvio delle operazioni di gara è convocata per il giorno **_____ 2024 alle ore 09:30'.**

1 PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 La Piattaforma Telematica di Negoziazione (PlaCe-VdA)

Per l'espletamento della presente gara, la CUC si avvale del Sistema Telematico PlaCe-VdA (in seguito: PlaCe-VdA), accessibile dal sito <https://place-vda.aflink.it>.

L'utilizzo di PlaCe-VdA comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni su PlaCe-VdA.

L'utilizzo di PlaCe-VdA avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La CUC non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- > difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento a PlaCe-VdA;
- > utilizzo di PlaCe-VdA da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nei manuali per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito <https://cuc.invallee.it>.

In caso di mancato funzionamento di PlaCe-VdA o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle

offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la CUC può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La CUC si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito di PlaCe-VdA sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo di PlaCe-VdA è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2 Dotazioni Tecniche

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni Operatore Economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nei manuali per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito <https://cuc.invallee.it>.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'Operatore Economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'Operatore Economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - > un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);

- > un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
- > un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - I. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - II. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910014;
 - III. Il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale.

1.3 Identificazione

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati a PlaCe-VdA, secondo le modalità esplicitate nei manuali per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito <https://cuc.invallee.it>

La registrazione a PlaCe-VdA deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo.

L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all'interno di PlaCe-VdA dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'account all'interno di PlaCe-VdA si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.

L'accesso, l'utilizzo di PlaCe-VdA e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente disciplinare, nei relativi allegati e le guide presenti sul sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito o le eventuali comunicazioni.

2 DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 Documenti di Gara

La documentazione di gara è costituita da:

- I. Bando di Gara
- II. Disciplinare di Gara
- III. Allegato 1 - DGUE (operatore economico - DA COMPILARE SU PlaCe-VdA)
- IV. Allegato 1a - Domanda di partecipazione
- V. Allegato 2 - Modulo per attestazione pagamento imposta di bollo
- VI. Allegato 3 – Schema dichiarazioni concordato preventivo con continuità aziendale

- VII. Allegato 4 – Schema di offerta economica (DA COMPILARE SU Place-VdA)
- VIII. Allegato 5 – Dettaglio offerta economica
- IX. Capitolato di appalto e allegati:
 - Allegati 1bis – Specifiche tecniche relative alla erogazione dei servizi di accoglienza e alla fornitura dei beni nei centri costituiti da singole unità abitative
 - Allegato 1-ter – Criteri valutazione offerta unità abitative
 - Allegato A - Tabella dotazione del personale
 - Allegato B - Stima dei costi medi di riferimento dei servizi di accoglienza
 - Allegato C – Tabella qualifiche operatore sociale
 - Tabella frequenza pulizia – Attività ordinarie del servizio di pulizia
- X. Patto d’Integrità di INVA disponibile all’indirizzo <https://cuc.invallee.it>.
- XI. Allegato F – Offerta tecnica
- XII. Allegato G - Schema di accordo quadro
- XIII. Allegato H - Schema di contratto
- XIV. Eventuali chiarimenti
- XV. Regolamento generale “Sistema telematico PlaCe-VdA”, disponibile all’indirizzo <https://cuc.invallee.it>.

La documentazione di gara è disponibile sul Sistema Telematico PlaCe-VdA all’indirizzo <https://place-vda.aflink.it> all’interno dello spazio riservato alla presente procedura di gara.

2.2 Chiarimenti

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti inviati mediante PlaCe-VdA secondo le modalità esplicitate nei manuali per l’utilizzo della piattaforma accessibili dal sito <https://cuc.invallee.it> da inoltrare entro le **ore 23:59 del giorno mese 2024**. Non verranno evase richieste di chiarimento pervenute in modalità diversa da quella esplicitata.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno **sei giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, tramite PlaCe-VdA e con la pubblicazione in forma anonima all’indirizzo internet <https://place-vda.aflink.it>, nella sezione “Bandi aperti” dedicata alla presente procedura.

Non saranno fornite risposte alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3 Comunicazioni

Le comunicazioni tra la CUC e gli Operatori Economici avvengono tramite PlaCe-VdA e sono accessibili nella apposita sezione della piattaforma dedicata alla presente procedura. È onere esclusivo dell’operatore economico prenderne visione. La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso.

Le comunicazioni relative: a) all'aggiudicazione; b) all'esclusione; c) alla decisione di non aggiudicare l'appalto; d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario; e) all'attivazione del soccorso istruttorio; f) al subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta anomala; g) alla richiesta di offerta migliorativa; avvengono utilizzando il domicilio digitale pre-sente negli indici di cui agli articoli 6-bis,6-ter, 6 quater del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis,6-ter, 6 quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3 OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO

Oggetto del presente appalto è l'affidamento, a soggetto esterno, del servizio di gestione di centri di accoglienza costituiti da singole unità abitative messe a disposizione dal concorrente, aventi capacità ricettiva massima di 50 posti per ogni centro a rete, con singole unità abitative aventi capacità ricettiva non superiore a 25 posti come indicato all'art. 1 del Capitolato d'appalto) in base alle proprie disponibilità. I concorrenti possono offrire i servizi di gestione di uno o più centri, preferibilmente in favore di profughi ucraini.

Il dettaglio delle prestazioni oggetto dell'appalto è il seguente:

N.	Descrizione servizi	CPV	P (principale) S (secondaria)	Prezzo a base di gara
A)	Servizio di gestione di centri di accoglienza costituiti da singole unità abitative	85311000-2	P	€ 30,70 pro capite pro die
B)	Fornitura del kit di primo ingresso		S	€ 1,9 pro capite pro die (€173,00 per singolo kit)
C)	Fornitura di pannolini per neonati		S	€ 0,17 per singolo pannolino

N.	Descrizione servizi	CPV	P (principale) S (secondaria)	Prezzo a base di gara
D)	Materiale didattico, trasporto scolastico, materiale ludico		S	€ 0,50 pari al massimale di spesa per ciascun posto di accoglienza effettivamente dedicato ai minori

I prezzi a base di gara sono al netto di Iva, se dovuta.

A tutti i suddetti prezzi verrà applicato il ribasso percentuale unico offerto dal concorrente.

L'importo a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad Euro 142.831,5 calcolati sulla base di quanto indicato nell'allegato B al vigente schema di capitolato recante "Stima dei costi medi di riferimento dei servizi di accoglienza" (importo di € 15,61 moltiplicato per il numero di posti pari a 50 per la durata dell'accordo quadro pari a 183 giorni, al netto della proroga,) Il costo della manodopera non è soggetto a ribasso.

Il contratto collettivo applicato è il contratto collettivo nazionale per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario, assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo richiamato nel capitolato (codice CNEL T151). Si segnala che con riferimento alla realtà valdostana è prevista la retribuzione integrativa regionale inerente il costo del lavoro per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio – sanitario assistenziale – educativo e di inserimento lavorativo, di recente aggiornata.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00.

Agli importi indicati nella tabella di cui sopra si aggiungono i seguenti importi non soggetti a ribasso:

- E) € 2,50 pro capite pro die per la fornitura del Pocket Money;
- F) € 5,00 per la fornitura della tessera telefonica una tantum all'ingresso (cui si applica un turnover pari a 2 per ogni anno);
- G) € 500,00 per farmaci e prestazioni sanitarie non coperte dal SSN per ciascun posto di accoglienza previsto dal contratto ed indipendentemente dal relativo turnover;
- H) € 30,57 (tariffa oraria da aumentare, a titolo di lavoro straordinario e come da art 53 e 58 del CCNL di riferimento sopra indicato, del: 15% in caso di intervento in orario diurno non festivo; 30% in caso di intervento in orario notturno non festivo/diurno festivo; 50% in caso di intervento in orario festivo notturno) quale rimborso del costo delle prestazioni lavorative a chiamata del medico, ordinariamente impiegato in reperibilità, per visite di primo ingresso e primo soccorso e per altri interventi sanitari complementari al SSN, conformemente ai limiti e le condizioni indicati dagli articoli 2, lett. C), 5 comma 6 e 24 comma 1 del Capitolato, dalle specifiche tecniche di cui all'Allegato 1-bis e dall'Allegato B;
- I) € 19,35 (tariffa oraria da aumentare, titolo di lavoro straordinario e come da art 53 e 58 del CCNL di riferimento sopra indicato, del: 30% in caso di intervento in orario notturno non festivo; 50% in caso di intervento in orario notturno festivo) quale rimborso del costo delle prestazioni lavorative a chiamata dell'operatore notturno

ordinariamente impiegato in reperibilità, conformemente ai limiti e le condizioni indicate dagli articoli 5 comma 6 e 24 comma 1 del Capitolato, dalle specifiche tecniche di cui all'Allegato 1-bis nonché dagli Allegati A e B.

Tutti i servizi e le forniture sono rendicontati e liquidati secondo quanto indicato nel capitolato.

N.	Descrizione servizi	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo IVA esclusa
A)	Servizio di gestione di centri di accoglienza costituiti da singole unità abitative	85311000-2	P	€ 30,70 pro capite pro die
B)	Fornitura del kit di primo ingresso		S	€ 1,90 pro capite pro die
C)	Fornitura di pannolini per neonati		S	€ 0,17 per singolo pannolino
D)	Materiale didattico, trasporto scolastico, materiale ludico		S	€ 0,50 pari al massimale di spesa per ciascun posto di accoglienza effettivamente dedicato ai minori
E)	Pocket Money		S	€ 2,50 pro capite pro die
F)	Scheda Telefonica una tantum di 5 €		S	€ 0,027 pro capite pro die
G)	Intervento a chiamata operatore notturno		S	€ 3,82 pro capite pro die
H)	Intervento a chiamata del medico per visite di primo ingresso e primo soccorso		S	€ 0,38 pro capite pro die
I)	Intervento a chiamata del medico in reperibilità		S	€ 2,8 pro capite pro die
F)	Farmaci e prestazioni sanitarie non coperte dal SSN		S	€ 1,37 pro capite pro die
A) Importo servizio di gestione di centri di accoglienza costituiti da singole unità abitative				Euro 280.905,00
B) Fornitura del kit di primo ingresso				Euro 17.385,00
C) Fornitura di pannolini per neonati				Euro 1.555,50
D) Materiale didattico, trasporto scolastico, materiale ludico				Euro 4.575,00
E) Pocket Money				€ 22.875,00
F) Scheda telefonica una tantum 5 €				€ 247,05
G) Intervento a chiamata operatore notturno				€ 34.953,00
H) Intervento a chiamata del medico per visite di primo ingresso e primo soccorso				€ 3.477,00
I) Intervento a chiamata del medico in reperibilità				€ 25.620,00
J) Farmaci e prestazioni sanitarie non coperte dal SSN				€ 12.535,50

N.	Descrizione servizi	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo IVA esclusa
	K) Importo complessivo accordo quadro			Euro 404.128,05
	L) Importo dell'opzione di proroga (vd art. 3.3 disciplinare)			Euro 397.503,00
	M) Importo dell'opzione di modifica (vd art. 3.3 disciplinare)			Euro 1.202.446,58
	K+L+M) Importo complessivo a base di gara			Euro 2.004.077,63

Ai fini della determinazione della normativa applicabile, ai sensi dell'art. 14 del Codice, l'importo complessivo presunto comprensivo delle eventuali opzioni ammonta pertanto ad **Euro 2.004.077,63** (duemilioniquattromila77/63) I.V.A. esclusa.

3.1 Durata

La durata dell'accordo quadro è di 6 mesi (periodo presunto dal 1 luglio 2024 al 31 dicembre 2024), con possibilità di proroga per ulteriori 6 mesi.

Nel corso della durata dell'accordo quadro la Struttura Affari di Prefettura potrà stipulare, con ciascun sottoscrittore dell'accordo, il contratto di appalto discendente che avrà durata massima di 6 mesi prorogabili per un periodo non superiore ad ulteriori 6 mesi e comunque non successivo alla scadenza dell'accordo quadro.

3.2 Revisione prezzi

La revisione dei prezzi è disciplinata dall'art. 13 del Capitolato di appalto.

3.3 Modifica del contratto in fase di esecuzione

Opzione di proroga del contratto - L'Ente Committente si riserva di prorogare il contratto per un periodo non superiore a ulteriori 6 mesi, secondo termini e condizioni indicati all'articolo 14 del Capitolato. L'opzione di proroga deve essere sottoscritta nella vigenza dell'accordo quadro, pertanto, scaduto quest'ultimo, tale opzione non potrà essere esercitata.

L'importo stimato di tale opzione è pari a € 397.503,00, al netto di Iva. Secondo quanto previsto dall'art. 14 del Capitolato d'appalto, l'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore a mezzo posta elettronica almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto.

In casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto, il contratto in corso di esecuzione può prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'art. 120 comma 11 del D. Lgs. 36/2023, In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto in corso al momento della proroga.

Opzione di modifica del contratto: l'Ente Committente si riserva di modificare il contratto in corso di esecuzione, nei limiti del 150% dell'importo del contratto secondo termini e condizioni indicati all'articolo 13 del Capitolato.

L'importo stimato di tale opzione è pari a € 1.202.446,58, a netto di Iva, comprensivo dell'opzione di modifica.

Valore globale stimato dell'accordo quadro.

Il valore complessivo dell'accordo quadro, al netto di Iva, è pari ad € 404.128,05, calcolato moltiplicando il totale delle voci indicate nella tabella di cui all'art. 3 nella sezione "Descrizione dei servizi" per la durata di 183 giorni (durata dell'accordo quadro in giorni considerando come data di inizio presunta il giorno 1 luglio 2024 sino al 31 dicembre 2024).

Il valore complessivo dell'opzione di proroga, al netto di Iva, è pari a € 397.503,00 e deriva dalla moltiplicazione dell'importo di cui alla tabella del paragrafo 3 per il numero di posti indicati in premessa pari a 50 per la durata della proroga pari a 180 giorni.

Importo per proroga	Importo per modifiche contrattuali (compreso il periodo di proroga)	Valore globale stimato dell'accordo quadro (comprensivo delle opzioni di modifica)
Euro 397.503,00 IVA esclusa	Euro 1.202.446,58 IVA esclusa	Euro 2.004.077,63 IVA esclusa

4 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui all'articolo 65 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara / al singolo lotto in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la CUC accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- > partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- > partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;

- > partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- > partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5 REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE FORME DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al presente articolo sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 e 98 del D. Lgs. 36/2023, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la CUC ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165, a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, che non consegnano, al momento della presentazione dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

6 REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La CUC verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1 Requisiti di idoneità professionale

a) **Iscrizione** nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara oppure iscrizione al RUNTS o ad albi/registri secondo la normativa prevista per la propria forma giuridica.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del D. Lgs. 36/2023.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla CUC tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

La comprova di tale requisito è fornita mediante l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio tramite il FVOR. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

6.2 Requisiti di capacità tecniche e professionali

Il concorrente deve attestare:

L'esecuzione negli ultimi tre anni di un elenco di servizi analoghi al servizio di gestione di centri di accoglienza di valore almeno pari al 30% dell'importo che deriva dal *prezzo pro capite pro die*, moltiplicato per il numero di posti offerti, per la durata dell'accordo quadro in giorni

La comprova del requisito sarà fornita mediante:

1. certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
2. contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
3. attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

4. contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

6.3 Indicazioni sui requisiti speciali nei raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, geie

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui all'art. 6.1 deve essere posseduto:
 - da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
 - da ciascuna componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.
- b) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara di cui all'art. 6.1 deve essere posseduto dall'esecutore.

Requisiti di capacità tecniche e professionali

- a) Il requisito dei servizi analoghi di cui al precedente art. 6.3 richiesto in relazione alla prestazione di gestione di centri di accoglienza di valore almeno pari al 30% dell'importo che deriva dal *prezzo pro capite pro die*, moltiplicato per il numero di posti offerti, per la durata dell'accordo quadro in giorni deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.4 Indicazioni sui requisiti speciali nei consorzi di cooperative, consorzi di imprese artigiane, consorzi stabili

Requisiti di idoneità professionale

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui all'art. 6.1 deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7 AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al precedente art. 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un re-quisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, **non è consentito** che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del Codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in re-lazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'ausiliario deve:

- > possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- > possedere i requisiti di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- > impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro dieci giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della CUC. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la CUC procede a segnalazione all'Autorità il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15 del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8 SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo, nel rispetto dell'art. 16 del Capitolato d'appalto che stabilisce quali prestazioni l'aggiudicatario è tenuto ad eseguire in proprio. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto nonché la prevalente esecuzione delle medesime.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti dell'Ente Committente dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

9 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui al precedente articolo 3, oppure un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, garantendo le stesse tutele del CCNL indicato al punto 3.

All'atto della stipula del contratto di appalto, si procederà a definire il piano di riassorbimento, ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006,

n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consiglieria e al consigliere regionale di parità.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

10 GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta deve essere corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria a favore dell'Ente Committente (Struttura Affari di Struttura Prefettura RAVA) pari al 2% del valore del lotto per il quale s'intende presentare offerta, ossia:

LOTTO UNICO	CIG	IMPORTO GARANZIA PROVVISORIA
1		€ 40.081,55

Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La fideiussione può essere rilasciata:

- > da imprese bancarie o assicurative che: rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- > da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.ivass.it/ivass/impresе_jsp/HomePage.jsp

N.B.: Si raccomanda di prendere visione del documento denominato <https://www.anticorruzione.it/-/garanzie-finanziarie>

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (Ente Committente);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2 lettere b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 - 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 - 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 - 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell'Ente Committente.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106 comma 8 del Codice, l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

- a) Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000U, UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

- b) Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla precedente lett. a).
- c) Riduzione del 10% in caso di fideiussione, emessa e firmata digitalmente, che sia gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi del comma 3 dell'art. 106 D. Lgs. 36/2023. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b).
- d) Riduzione del 10 %, in caso di possesso UNI EN ISO 14001 o di EMAS. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione;

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è **causa di esclusione** - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11 SOPRALLUOGO

Non è previsto il sopralluogo per la presente procedura.

12 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a Euro 165,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 621 del 20 dicembre 2022 o successiva delibera pubblicata al seguente <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economi-co che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

13 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI

GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso PlaCe-VdA secondo le modalità esplicitate nei manuali per l'utilizzo della piattaforma, accessibili dal sito <https://cuc.invallee.it>. Si raccomanda di seguire pedissequamente la procedura guidata riportata nelle guide, eseguendo le operazioni richieste nella sequenza riportata nelle stesse.

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione allegata devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno _____ a pena di **irricevibilità**.

PlaCe-VdA non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento su PlaCe-VdA di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento di PlaCe-VdA si applica quanto previsto all'art. 1.1.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 100 megabyte per singolo file o cartella compressa.

I formati dei file supportati sono indicati a sistema.

13.1 Regole di presentazione dell'Offerta

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate all'articolo 1 e nel Regolamento di utilizzo del sistema, disponibile all'indirizzo <https://cuc.invallee.it>, di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella Piattaforma.

La presentazione dell'offerta deve essere effettuata su PlaCe-VdA secondo le modalità esplicitate nei manuali per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito <https://cuc.invallee.it>

Si raccomanda di seguire pedissequamente la procedura riportata nelle guide, eseguendo le operazioni richieste nella sequenza riportata nelle stesse.

L' "OFFERTA" è composta da:

A – **Documentazione amministrativa;**

B – Offerta tecnica;

C – Offerta economica

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- > l'offerta è vincolante per il concorrente;
- > con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata all'indirizzo PEC indicato in sede di registrazione.

PlaCe-VdA consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana, ivi inclusa la scheda tecnica dei prodotti offerti e lo Schema Offerta tecnica debitamente compilato.

L'eventuale ulteriore documentazione tecnica da produrre, se redatta in inglese può essere presentata senza bisogno di traduzione. In tutti gli altri casi i documenti devono essere corredati da traduzione giurata in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della CUC entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà. A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

14 SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- > il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- > l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- > la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- > il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- > non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui all'articolo 9 del presente disciplinare.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di sette giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la CUC procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La CUC può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di sette giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

15 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza PlaCe-VdA, secondo le modalità indicate nei manuali per l'utilizzo della piattaforma disponibili sul sito <https://cuc.invallee.it>, per compilare o allegare la seguente documentazione:

- 1) Domanda di partecipazione;
- 2) DGUE;
- 3) eventuale procura;
- 4) garanzia provvisoria;
- 5) Ricevuta pagamento contributo ANAC;
- 6) documentazione in caso di avvalimento di cui al punto 15.3;
- 7) documentazione per i soggetti associati di cui al punto 15.4;
- 8) Eventuale documentazione amministrativa oscurata;
- 9) Per gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti: copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 198/2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

15.1 Domanda di Partecipazione ed eventuale Procura

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello Allegato 1a - Domanda di partecipazione.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

- > Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara: le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- > gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- > tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

NB. Le cause di esclusione di cui agli articoli 95, comma 1, lettere b), c) e d) e 98, comma 3, lettera b) del Codice rilevano per la sola gara cui la condotta di riferisce. Pertanto, tali circostanze non devono essere dichiarate in occasione della partecipazione a gare successive e i relativi provvedimenti non sono inseriti nel FVOE.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- > i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- > di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- > di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- > di applicare il CCNL indicato dalla stazione appaltante o altro CCNL equivalente, con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto legge 76/20 oppure di applicare un diverso contratto che garantisce le stesse tutele economico e normative, come evidenziato nella dichiarazione di equivalenza allegata all'offerta tecnica;

- > di garantire, secondo quanto indicato all'articolo 9, la stabilità occupazionale del personale impiegato;
- > di non essere incorso nell'interdizione automatica per inadempimento dell'obbligo di consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, la relazione di genere di cui all'articolo 47, comma 3, del decreto legge n. 77/2021;
- > di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla Regione Valle d'Aosta adottato dalla Giunta regionale con propria deliberazione n. 1378 in data 27 novembre 2023 reperibile sul sito istituzionale dell'Ente al seguente link https://www.regione.vda.it/intranet/sportello_dipendenti/codice_comportamento_i.aspx e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- > per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- > per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
- > di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui all'art. 28 – *"Trattamento dei dati personali"*;

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- > dal concorrente che partecipa in forma singola;
- > nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- > nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- > nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

- > nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo.

Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale, previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate al soggetto che ne ha fatto richiesta, avendone i requisiti, ai sensi dell'art. 15 del DPR 642/72.

Per gli operatori economici esteri, il pagamento del tributo può avvenire tramite bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico o del bonifico bancario.

In alternativa il pagamento della imposta del valore di € 16,00 può essere assolto mediante applicazione del contrassegno telematico sul modulo per l'attestazione del pagamento allegato alla documentazione di gara (Allegato 2 - Modulo per attestazione pagamento bollo), avendo cura di indicare, in particolare, il numero identificativo e la data dello stesso. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

N.B. Le stazioni appaltanti considerano le esenzioni dal pagamento dell'imposta di bollo di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72, allegato B e al Decreto legislativo n. 117/17, articolo 82.

15.2 Dichiarazioni da rendere a cura degli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 372 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.3 Documentazione in caso di avvalimento

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- > la dichiarazione di avvalimento;
- > il contratto di avvalimento.

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

15.4 Documentazione ulteriore per i soggetti associati

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- > copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- > dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- > copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- > dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- > dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a) a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c) le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- > copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- > dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- > dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- > copia del contratto di rete;
- > copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- > dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- > **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete;
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
 - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- > **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c) le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

16 OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma PlaCe-VdA secondo le modalità indicate nei manuali per l'utilizzo della piattaforma disponibili sul sito <https://cuc.invallee.it>, a pena di inammissibilità dell'offerta.

L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente articolo 15.1 e deve contenere, **a pena di esclusione**, i seguenti documenti:

- > un progetto tecnico dei servizi offerti, che dovrà svilupparsi e seguire pedissequamente l'ordine dei criteri di valutazione indicati dal presente disciplinare di gara.
- > Eventuale offerta tecnica oscurata.

Il progetto dovrà essere contenuto entro 20 facciate, foglio A4 (sono esclusi dal computo la copertina e l'indice riepilogativo), con carattere tipo Times New Roman – corpo 12. Eventuali tabelle e grafici potranno avere corpo del carattere inferiore, purché leggibili. Non saranno né lette, né valutate dalla Commissione, le pagine che eccedono i limiti previsti dal presente articolo.

L'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.

L'operatore economico che adotta un CCNL diverso da quello indicato all'articolo 3 inserisce la dichiarazione di equivalenze delle tutele e l'eventuale documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL nella sezione della piattaforma relativa all'offerta tecnica.

Ai fini del rispetto della clausola sociale sulla stabilità occupazionale di cui all'articolo 9, il concorrente allega all'offerta tecnica un progetto di assorbimento atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale.

L'operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

La commissione giudicatrice potrà invitare i concorrenti a fornire chiarimenti/integrazioni in ordine ai documenti e alle dichiarazioni presentate nell'ambito della documentazione tecnica. La carenza sostanziale della documentazione tecnica complessivamente presentata dalle concorrenti, tale da non consentire la valutazione di quanto offerto da parte della commissione giudicatrice, comporta l'esclusione dalla gara.

La documentazione tecnica deve essere priva, a pena di esclusione, di qualsivoglia indicazione (diretta e/o indiretta) all'offerta economica.

17 OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce la documentazione economica, nella Piattaforma PlaCe-VdA secondo le modalità di seguito riportate.

L'offerta economica, firmata secondo le modalità di cui al precedente articolo 15.1, deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi, come da fac-simile Allegato 4- "Schema di offerta economica":

- a) Il concorrente dovrà compilare l'**Allegato Dettaglio Offerta economica** secondo il modello messo a disposizione nella documentazione di gara ed inserire l'importo totale offerto ivi determinato a sistema su PlaCe-VdA secondo quanto previsto dall'Allegato 4 - "Schema di offerta economica".

L'**Allegato Dettaglio Offerta Economica** dovrà essere allegato, **pena l'esclusione**, a sistema su PlaCe-VdA firmato digitalmente dal referente aziendale munito dei poteri di rappresentanza in caso di impresa singola ovvero

dal legale rappresentante dell'impresa capogruppo o del consorzio in caso di RTI o Consorzi già costituiti. In caso di RTI, Consorzio o GEIE costituendi la dichiarazione deve essere firmata digitalmente dai rispettivi soggetti muniti di poteri di rappresentanza.

- b)** la **stima dei costi aziendali** relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10, del Codice.

Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto.

- c)** la **stima dei costi della manodopera**. Ai sensi dell'articolo 41 comma 14 del Codice i costi della manodopera indicati al punto 3 del presente disciplinare non sono ribassabili. Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera. All'offerta economica deve inoltre essere allegato un **documento che illustri le modalità** con le quali è stato calcolato il costo della manodopera. Il documento contenente i giustificativi relativi alla stima dei costi della manodopera dovrà essere collocato nell'apposito campo creato su PlaCe-VdA "*Giustificativi costi manodopera*".

- d)** Eventuale documentazione economica oscurata.

- e)** Per una più rapida valutazione della congruità dell'offerta presentata si chiede ai concorrenti di anticipare i giustificativi relativi alle verifiche di anomalia dell'offerta di cui all'articolo 23 - "*Verifica di anomalia delle offerte*". Il documento contenente i giustificativi richiesti dovrà essere collocato nell'apposito campo creato su PlaCe-VdA "*Giustificativi offerta economica*" e non è pena di esclusione.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

18 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'**offerta economicamente più vantaggiosa** individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi di cui all'Allegato 1-ter-Criteri di valutazione dell'offerta per singole unità abitative.

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

La gara potrà essere aggiudicata anche in presenza di una sola offerta formalmente valida purché ritenuta conveniente, congrua ed idonea all'oggetto dell'appalto.

La gara potrà non essere aggiudicata qualora nessuna offerta risulti conveniente, congrua o idonea rispetto all'oggetto dell'appalto.

Relativamente alla presente gara non si potranno presentare offerte parziali o subordinate a condizioni non disciplinate dalla lex specialis di gara.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio (articolo 77, comma 2, del R.D. 23 maggio 1924, n. 827) in seduta pubblica.

18.1 Criteri di valutazione dell'Offerta Tecnica

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i "Punteggi quantitativi", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

N.	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNT I MAX	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	P.TI	P.TI	P.TI	
				D MAX	Q MAX	T MAX	
D.1	Qualità del servizio offerto	46	1.1	Maggiori risorse di personale (31 pt)			X
			1.2	Efficientamento del servizio (15 pt)	X		
D.2	Proposte migliorative	24	A	Progetti integrati (max 6 pt)	X		
			B	Utilizzo di personale con livello di inquadramento D2 del CCNL socio-sanitario.assistenziale-educativo (6 pt)			X
			C	Protocolli di collaborazione e accordi con la competente Azienda Sanitaria (max 6 pt)	X		
			D	Disponibilità ad assicurare l'accompagnamento dei migranti (3 pt)			X
			E	Connessione alla rete wi-fi (3 pt)			X
	Totale			70 punti			

D.1. Qualità del servizio

D.1.1 Maggiori risorse di personale.

Incremento dotazione personale fino ad un massimo di [8] punti. In particolare:
a) tenuto conto del criterio di commisurazione del rapporto minimo ospiti/operatori diurni e/o notturni indicato nella tabella dotazione personale (Allegato A del capitolato) ogni incremento di 1 unità che superi il predetto rapporto, comporta l'attribuzione di 4 punti .
Incremento ore settimanali fino ad un massimo di [9] punti. In particolare:
b) per i servizi di direzione, assistenza sociale mediazione culturale, che nella tabella dotazione personale sono misurati in ore settimanali, ogni incremento di un'ora comporta l'attribuzione di 1 punto, per un massimo di 3 punti per ciascun servizio.
Incremento del monte ore annuale per l'intervento del medico a chiamata, senza oneri aggiuntivi a carico dell'Amministrazione, fino ad un massimo di [6] punti. In particolare:
c) Sono attribuiti: - 2,00 punti per un aumento pari al 10% del monte ore annuale - 4,00 punti per un aumento pari al 20% del monte ore annuale - 6,00 punti per un aumento pari al 30% del monte ore annuale
Specifiche conoscenze linguistiche del personale fino a un massimo di [8] punti:
a) 2 punti è attribuito per l'eventuale impiego del personale – diverso dal mediatore linguistico e dal direttore – che abbia un adeguato livello di conoscenza della lingua inglese, araba e/o francese. Si considera adeguato almeno il livello di conoscenza C1 del Quadro Comune Europeo di riferimento per la conoscenza della lingua (QCER) di suddette lingue, certificato.

D.1.2 Efficientamento del servizio

- a) 3,50 punti, la tracciabilità informatizzata della consegna dei beni;
- b) 1,50 punti, la gestione informatizzata idonea all'estrazione di report dei servizi di raccolta e gestione dei dati personali relativi agli ospiti per i compiti indicati nell'art. 2 lett. A) punto 1) del capitolato;
- c) 1,50 punti, l'adozione di un idoneo sistema di rilevazione automatica delle presenze mediante apposito badge personale, come indicato nell'articolo 2, lettera A), punto n. 2, ultimo periodo, dello schema di capitolato
- d) 1,50 punti, la gestione informatizzata del servizio di amministrazione e contabilizzazione di tutti i dati relativi alla fornitura, al consumo e alla complessiva movimentazione di magazzino;
- e) 1,50 punti, la gestione informatizzata dei dati relativi al servizio di assistenza sanitaria con riferimento ai compiti previsti nel capitolato d'appalto e nelle specifiche tecniche;
- f) 2,0 punti, la predisposizione di un programma di elaborazione dei dati relativi ai servizi affidati in gestione necessari ai compiti di controllo;
- g) Sino ad un massimo di 1,50 punti, le misure con le quali l'ente gestore si impegna, anche con il coinvolgimento di società o personale appositamente formato e specializzato, a verificare che nella catena di fornitura delle derrate alimentari siano rispettati i diritti dei relativi lavoratori per come previsti nei contratti collettivi nazionali di riferimento. Per la descrizione e la verifica delle predette misure si applica quanto previsto dall'Allegato 1, paragrafo D – "*Criteri ambientali per l'affidamento del servizio di ristorazione collettiva per uffici, università, caserme*" – lett. c) – "*criteri premianti*" - punto n. 6) - "*Verifica delle condizioni di lavoro lungo le catene di fornitura*" - dal vigente Decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, n. 65 del 10 marzo 2020, recante "*criteri ambientali minimi per il servizio di ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari*"¹. In caso di sostituzione della fornitura di derrate

¹ Si fa presente che, **in relazione alla fornitura di derrate alimentari**, il criterio premiante in questione è uno dei criteri applicabili ai sensi del paragrafo F, lettera b), punto n. 6 dell'Allegato I al Decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 65 del 10/03/2020. Resta fermo

alimentari con la fornitura di buoni pasto, in alternativa a quanto indicato al periodo che precede, viene attribuito lo stesso punteggio discrezionale massimo di 1,50 all'esito della positiva valutazione delle misure volte ad assicurare la tracciabilità finanziaria dei medesimi buoni e la riconducibilità a tale strumento di acquisto alla spesa per generi alimentari presso esercizi commerciali autorizzati;

- h) 1,00 punto la fornitura del servizio di pulizia attraverso una propria unità organizzativa in possesso della licenza Ecolabel (Ue);
- i) 1,00 punto la fornitura di prodotti (carta igienica e tovaglioli) in carta tessuto in possesso del marchio di qualità ecologica Ecolabel (Ue) o di etichette equivalenti, conformi alla norma tecnica UNI EN ISO 14024;

D.2. Proposte migliorative.

L'attribuzione del punteggio relativo a questo sub-criterio, è operata sulla base di **complessivi 24 punti** attribuiti per prestazioni ulteriori rispetto a quelle dettagliate nelle specifiche tecniche, utili a rendere un servizio maggiormente soddisfacente delle necessità di vita degli ospiti, secondo la seguente articolazione:

- a) progetti - analiticamente descritti in tutte le fasi attuative – per la realizzazione integrata con enti locali, organismi istituzionali o enti/associazioni/organizzazioni internazionali di comprovata esperienza nell'assistenza sociale, dei servizi di cui all'art. 2 lett. B, punti 1 e 2 del Capitolato, attestata dalla presenza di intese o accordi con i predetti enti, associazioni e organismi (**massimo 6 punti**);
- b) utilizzo, nel limite dei costi riportati nell'Allegato B, di uno o più operatori sociali, con qualifica professionale corrispondente al livello di inquadramento D2 del CCNL del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo o del diverso CCNL indicato in sede di offerta ai sensi dell'art. 11 del D.lgs. n.36/2023 (**6 punti tabellari**);
- c) protocolli di collaborazione ed accordi con l'azienda sanitaria territorialmente competente per l'organizzazione dei servizi di assistenza sanitaria (**massimo 6 punti**);
- d) disponibilità ad assicurare l'accompagnamento dei migranti presso il servizio di trasporto pubblico più vicino o presso il centro abitato più vicino (**3 punti tabellari**);
- e) connessione alla rete wi-fi per i beneficiari dell'accoglienza (**3 punti tabellari**).

18.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'Offerta Tecnica

[In caso di criteri qualitativi] A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella, è attribuito un coefficiente sulla base del metodo di seguito indicato [selezionare l'opzione corretta].

$$C(a) = \sum n [W_i * V(a) i]$$

dove:

$C(a)$ = indice di valutazione dell'offerta (a);

n = numero totale dei requisiti;

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

$V(a)i$ = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;

$\sum n$ = sommatoria.

l'aggiornamento del medesimo CAM alla luce delle modifiche/integrazioni che, in fase di predisposizione della documentazione di gara da parte della Stazione appaltante, potranno essere eventualmente apportate con successivi decreti del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

I coefficienti saranno determinati attraverso la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari, secondo la seguente scala:

Giudizio	Ottimo	Buono	Discreto	Sufficiente	Parzialmente adeguato	Non Valutabile
Coefficiente V(a) _i assegnato	1,00	0,8	0,7	0,6	0,3	0,00

In tal caso, si procederà a trasformare la media dei coefficienti attribuiti da parte di tutti i Commissari a ciascun elemento qualitativo dell'offerta in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.

A ciascuno degli elementi quantitativi cui è assegnato un punteggio nella colonna "Q" della tabella, è attribuito un coefficiente, variabile tra zero e uno, ottenuto attraverso la seguente formula:

$$V(a)_i = Ra/R_{max}$$

dove:

R_a = valore dell'offerta (a) rispetto al requisito (i)

R_{max} = valore dell'offerta più conveniente]

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna "T" della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto.

18.3 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'Offerta Economica

Alla valutazione economica potranno essere attribuiti fino ad un massimo di 30 punti. Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula:

$$P_i = C_i * P_{max}$$

$$C_i \text{ (per } R_{off} \leq A_{soglia}) = X * R_{off} / A_{soglia}$$

$$C_i \text{ (per } R_{off} > A_{soglia}) = X + (1,00 - X) * [(R_{off} - A_{soglia}) / (R_{max_{off}} - A_{soglia})]$$

Dove:

P_i = Punteggio assegnato al concorrente i-esimo

P_{max} = Punteggio economico massimo

C_i = Coefficiente attribuito al concorrente i-esimo

R_{off} = Sconto percentuale offerto del concorrente i-esimo

A_{soglia} = media aritmetica degli sconti percentuali dei concorrenti

X = 0,85

R_{max_{off}} = Sconto percentuale massimo offerto.

18.4 Metodo di Calcolo dei punteggi

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procede, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo compensatore.

Il punteggio è dato dalla seguente formula:

$$P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \dots + C_{ni} \times P_n$$

dove:

P_i = punteggio concorrente i ;

C_{ai} = coefficiente criterio di valutazione a , del concorrente i ;

C_{bi} = coefficiente criterio di valutazione b , del concorrente i ;

.....

C_{ni} = coefficiente criterio di valutazione n , del concorrente i ;

P_a = peso criterio di valutazione a ;

P_b = peso criterio di valutazione b ;

.....

P_n = peso criterio di valutazione n .

Al risultato della suddetta operazione verranno sommati i punteggi tabellari, già espressi in valore assoluto, ottenuti dall'offerta del singolo concorrente.

19 COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice e secondo le modalità di cui al Regolamento approvato con determinazione n. 5063 del 18 maggio 2017. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell'anomalia delle offerte.

20 SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima sessione ha luogo il giorno **gg/mese/2024** alle ore **09.30**.

La Piattaforma PlaCe-VdA consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- > della documentazione amministrativa;
- > delle offerte tecniche;
- > delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

La pubblicità delle sessioni è garantita mediante collegamento dei concorrenti da remoto per consentire a ciascun soggetto interessato di visualizzare le operazioni, secondo le modalità esplicitate nei manuali per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito <https://cuc.invallee.it>.

La CUC si riserva la possibilità di svolgere la seduta pubblica anche mediante un collegamento in videoconferenza, con le modalità che saranno successivamente comunicate a tutti gli interessati e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati sul Sistema Telematico PlaCe-VdA <https://place-vda.aflink.it>, nella sezione dedicata alla presente procedura.

21 VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il Seggio di gara accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente articolo 14.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

22 VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite PlaCe-VdA ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

Il Seggio di gara procede all'apertura delle offerte presentate ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procede all'esame ed alla valutazione delle offerte presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi

applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati da PlaCe-VdA.

La commissione procede alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al precedente art 18.4.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 20:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra PlaCe-Vda consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'Offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 7 giorni (termine perentorio). La richiesta è effettuata secondo le modalità previste all'art. 2.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio. secondo le modalità previste all'art. 2.3 del presente disciplinare.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 20, i prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- > mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- > presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- > presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;

23 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Sono considerate anormalmente basse le offerte che presentano un ribasso sul costo della manodopera.

Sono considerate anormalmente basse le offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai 4/5 dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. Il calcolo di cui al primo periodo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 3.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi della Commissione giudicatrice, ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il concorrente allega, in sede di presentazione dell'offerta economica, le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo. La mancata presentazione anticipata delle giustificazioni non è causa di esclusione.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

24 AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO QUADRO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, il RUP può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali sopra indicati;

- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto in precedenza e riguardante la stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.]

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La Struttura Affari di Struttura Affari di Prefettura inoltre procede a:

- a) richiedere, ai fini delle verifiche antimafia, una dichiarazione contenente i dati identificativi e luogo di residenza dei soggetti di cui all'art. 85 del d.lgs 159/2011 (ove non già posseduti) e dei relativi familiari e conviventi;
- b) richiedere il titolo di disponibilità per ciascuno degli immobili proposti o, in mancanza, apposita scrittura privata dalla quale risulti l'impiego del proprietario a concedere in locazione, comodato, ecc., il suddetto immobile al concorrente proponente a decorrere dalla stipula del futuro contratto di appalto e per tutta la durata del medesimo

Successivamente, la procedura si distingue in due fasi:

- sottoscrizione dell'accordo quadro con gli operatori economici collocati in graduatoria sulla base delle condizioni offerte dai medesimi;
- stipula dei contratti di appalto – senza riapertura del confronto competitivo – con ciascuno dei sottoscrittori dell'accordo quadro, in relazione alle effettive necessità di accoglienza dei cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale, secondo l'ordine della graduatoria e nel rispetto delle ulteriori indicazioni.

L'accordo quadro è stipulato non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto dell'Ente Committente, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse – ivi comprese quelle di registro ove dovute – relative alla stipulazione del contratto.

Durante il periodo di validità dell'accordo quadro, l'esecuzione del servizio da parte dell'aggiudicatario avverrà solo a seguito di richiesta da parte della Struttura Affari di Struttura Affari di Prefettura che potrà procedere all'affidamento del singolo servizio, previa sottoscrizione di apposito contratto di appalto.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'accordo quadro è stipulato in forma scritta e in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale di cui al D.lgs 7 marzo 2005, n. 82, mediante scrittura privata.

25 INDICAZIONI PER L'ATTIVAZIONE DELL'ACCORDO QUADRO E SOTTOSCRIZIONE DEI CONTRATTI DI APPALTO

La Struttura Affari di Struttura Affari di Prefettura procederà all'affidamento dei singoli contratti secondo l'ordine della graduatoria.

La Struttura Affari di Struttura Affari di Prefettura, nei limiti strettamente necessari, si riserva di assegnare gli ospiti in deroga alla graduatoria, esclusivamente per contemperare esigenze di ordine e sicurezza; equa distribuzione dei posti sul territorio provinciale; diversità di genere, di etnie e di religioni nonché situazioni di vulnerabilità al fine di evitare criticità di convivenza; esigenze di unità dei nuclei familiari.

I parametri connessi a tali esigenze non sono predeterminabili in base all'esperienza pregressa dipendendo la loro attuazione dall'effettiva constatazione delle caratteristiche degli ospiti.

Prima della stipula del contratto d'appalto la Struttura Affari di Struttura Affari di Prefettura procede a:

- a) richiedere la presentazione delle dichiarazioni sostitutive - ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 - dei titolari/proprietari degli immobili, nonché dei soggetti facenti parte dell'assetto proprietario degli stessi, con le quali ciascuno dei predetti soggetti attesta che nei propri confronti non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del d.lgs. 159/2011 o tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 87, co. 4, del medesimo decreto. Tali dichiarazioni devono riportare i dati identificativi e luogo di residenza dei dichiaranti, nonché i dati identificativi dei familiari conviventi di maggiore età ai fini delle successive verifiche;
- b) richiedere la documentazione necessaria al fine di dimostrare che gli immobili presso i quali sarà espletato il servizio siano agibili, con idonea destinazione d'uso, in possesso delle prescritte certificazioni igienico-

sanitarie, conformi alla vigente normativa in materia residenziale, urbanistica ed edilizia, nonché a quella in materia di impiantistica, di antinfortunistica, di prevenzione incendi e di sicurezza, tutela della salute, prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro, ai sensi del d.lgs. n. 81/2008. In particolare l'aggiudicatario dovrà produrre:

- le certificazioni di agibilità e conformità urbanistica rilasciate dal comune di riferimento;
 - il certificato di prevenzione incendi;
 - le attestazioni asseverate da tecnico abilitato comprovanti la conformità degli impianti al servizio dell'immobile (impianto termico, elettrico, gas, elevatore, etc..) alle prescrizioni di legge
- c) acquisire il parere degli enti locali nel cui territorio sono situati gli immobili da utilizzare quali strutture di accoglienza, come previsto dall'art. 11, comma 2 del D.lgs 18 agosto 2015, n. 142.

La Struttura Affari di Struttura Affari di Prefettura si riserva la facoltà di verificare in ogni momento, l'idoneità, la capienza e la compatibilità della dislocazione logistica degli immobili in cui saranno svolti i servizi. La verifica dell'idoneità è di esclusiva competenza e ad insindacabile giudizio della Struttura Affari di Prefettura. In particolare, qualora vengano segnalate anomalie igienico sanitarie o relative alla sicurezza nelle strutture di ricettività, la Struttura Affari di Prefettura potrà attivare verifiche attraverso tutti i competenti organismi. In caso di esito negativo delle predette verifiche sugli immobili, la Struttura Affari di Prefettura potrà richiedere la sostituzione dei medesimi e, in mancanza di sostituzione, non procederà alla stipula del contratto d'appalto.

Sottoscrizione dei contratti d'appalto

Il contratto è stipulato in forma scritta e in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale di cui al D.lgs 7 marzo 2005, n. 82, mediante scrittura privata.

L'appaltatore prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto presenta:

- a) la garanzia definitiva pari a quanto indicato all'art. 117 comma 1 del Codice, modificata secondo quanto indicato all'articolo 117 comma 2 del Codice da calcolare sull'importo del contratto e dell'accordo quadro.
- b) i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura (articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice).

Inoltre, al fine di garantire il rispetto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali previste dai criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia di edifici ed altri ambienti ad uso civile e per la fornitura dei detersivi per l'igiene personale e dei prodotti in tessuto carta, l'appaltatore:

- presenta la lista completa dei detersivi che saranno utilizzati che riporti: la denominazione o la ragione sociale del fabbricante, del responsabile all'immissione al commercio se diverso, la denominazione commerciale di ciascun prodotto, l'eventuale possesso dell'etichetta ambientale Ecolabel (UE) o di altre etichette ambientali conformi alla UNI EN ISO 14024. Nel caso di utilizzo di prodotti concentrati allegare i rapporti di prova redatti in conformità

a quanto previsto nella sezione verifiche dei CAM detergenti concentrati per le pulizie ordinarie sub D, lett. a) punto 2;

- la lista completa dei prodotti che si impegna a fornire (relativi a “C.p.v. 33711900-6: Sapone” di cui alla lett. G del citato d.m.), riportando la denominazione o la ragione sociale del fabbricante, la denominazione commerciale dei prodotti e le etichette ambientali UNI EN ISO 14024 possedute;
- la lista dei prodotti in tessuto carta che si impegna a fornire (relativi a “C.p.v. 33760000-5: Carta igienica, fazzoletti, asciugamani e tovaglioli” di cui alla lett. F del citato d.m.), riportando la denominazione o la ragione sociale del fabbricante, la denominazione commerciale dei prodotti e le etichette ambientali conformi alla UNI EN ISO 14024 o le etichette ambientali mono criterio possedute, tenendo conto di quanto eventualmente indicato in offerta;

L'appaltatore, prima dell'inizio della prestazione comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente

Durante il periodo di validità dell'accordo quadro, l'esecuzione del servizio da parte dell'aggiudicatario avverrà solo a seguito di richiesta da parte della Struttura Affari di Prefettura che potrà procedere all'affidamento del singolo servizio, previa sottoscrizione di apposito contratto d'appalto.

Sostituzione degli immobili

In casi eccezionali, debitamente motivati e documentati da parte del contraente, previa adeguata e puntuale verifica da parte della Struttura Affari di Prefettura delle circostanze che lo richiedono, il contraente, potrà proporre la sostituzione di una o più strutture per le quali è intervenuta l'aggiudicazione, purché, quelle proposte in sostituzione siano dotate di tutti i requisiti richiesti dal bando. La Struttura Affari di Prefettura valuterà, pertanto, a suo insindacabile giudizio, tenuto conto anche della località ove è ubicata la struttura proposta in sostituzione, le circostanze che determinano l'esigenza prospettata dal contraente.

Resta inteso che, in caso di sopraggiunta indisponibilità o inidoneità di una o più strutture per le quali è intervenuta l'aggiudicazione, il contraente dovrà assicurare la pronta sostituzione delle stesse, previa autorizzazione della Struttura Affari di Prefettura che si riserva di valutare l'idoneità dell'alternativa offerta.

Nei precedenti casi l'onere del trasferimento è a carico del gestore.

La Struttura Affari di Prefettura, inoltre, potrà richiedere in corso di esecuzione, modifiche dell'ubicazione delle strutture in conseguenza di mutate esigenze di distribuzione dei migranti sul territorio, assegnando al gestore un termine congruo per l'individuazione di idonee strutture alternative per il numero dei posti interessati.

26 OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- > gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- > le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- > ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

27 CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento della stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

La RAVA ha approvato con deliberazione n. 1378 in data 27 novembre 2023, il "codice di comportamento dei dipendenti degli enti cui all'art. 1, comma 1, della legge regionale n. 22/2010. Tale codice, allegato alla documentazione di gara, prevede obblighi di condotta estensibili "a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o di incarico e a qualsiasi titolo (...)".

28 ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti sul Sistema Telematico PlaCe-VdA, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del Codice.

Nella comunicazione di aggiudicazione di cui al comma 1, articolo 36 del Codice, si dà anche atto delle decisioni assunte sulle eventuali richieste di oscuramento di parti

delle offerte di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 36 del Codice, indicate dagli operatori economici ai sensi dell'art. 35, comma 4, lettera a).

In sede di partecipazione l'Operatore Economico potrà presentare apposita dichiarazione di Segretezza sulla parte di documentazione che ritiene non oggetto di accesso agli atti, adeguatamente motivata ex art 35 comma 4 lett. a) del D.Lgs. 36/2023 e allegare la documentazione oscurata.

29 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo della Valle d'Aosta.

Trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 215 del Codice relativamente al collegio consultivo tecnico formato secondo le modalità di cui all'allegato V.2 del Codice, al fine di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione del contratto. I costi sono ripartiti tra le parti.

30 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE" o "GDPR"), IN.VA. S.p.A. fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali.

30.1 Finalità del trattamento

Con riferimento alle attività svolte da IN.VA. S.p.A. e dall'Ente Convenzionato, si segnala che:

- i dati forniti dai concorrenti vengono raccolti e trattati per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara e, in particolare, ai fini della verifica della sussistenza delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, nonché ai fini dell'aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica, nonché per il monitoraggio statistico delle attività svolte e per l'eventuale tutela in giudizio;
- i dati forniti dai concorrenti vengono acquisiti da IN.VA. S.p.A. e, se necessario, trasmessi ai fini della stipula del contratto all'Ente Convenzionato, nonché per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto medesimo e per il monitoraggio statistico delle attività svolte e per l'eventuale tutela in giudizio;
- i dati forniti dai concorrenti vengono acquisiti da IN.VA. S.p.A. e dall'Ente Convenzionato potranno essere trattati anche per fini statistici nel rispetto e delle norme previste dal Regolamento UE.

30.2 Base giuridica e natura del conferimento

Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti a IN.VA. S.p.A potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla procedura o la sua esclusione da questa o la decadenza dell'aggiudicazione o ancora l'impossibilità di stipulare il contratto.

I dati personali saranno trattati da IN.VA. S.p.A. ai fini dell'espletamento delle procedure di gara e pertanto la base giuridica al trattamento dei suoi dati personali è data dall'art. 6, co.1, lett. b), c) ed e) del Regolamento UE 2016/679, poiché i dati vengono trattati nell'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dell'interessato, per adempiere a obblighi giuridici a cui è soggetto il titolare del trattamento e per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui il medesimo è investito.

I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate, sono della seguente natura:

- dati personali comuni (es. anagrafici e di contatto);
- dati relativi a condanne penali e a reati (cd. "giudiziari") di cui all'art. 10 Regolamento UE, limitatamente al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile ai fini della partecipazione alla gara e dell'aggiudicazione. Non vengono, invece, richiesti i dati rientranti nelle "categorie particolari di dati personali" (cd. "sensibili") di cui all'art. 9 Regolamento Ue e a titolo esemplificativo e non esaustivo, potrebbe rendersi necessario il trattamento di dati personali presenti nella documentazione inerenti a:
 - DURC (acquisendo parte dei dati da Inps, Inail, Cassa Edile e Casse Previdenza);
 - Visure camerali;
 - Certificato di Casellari Giudiziale generale, penale o civile, Certificato dell'anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato;
 - Certificato dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, Certificato ex art. 25 DPR 313/2012 (acquisiti dal Tribunale);
 - Accertamenti sulla situazione societaria e personale delle controparti, Casellario ANAC, CER, Banca Dati Appalti, AVcpass (ANAC);
 - Banca Dati Operatori Economici (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti);
 - Comunicazioni ed Informative Antimafia (Struttura Affari di Prefettura);
 - Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, BDA (MISE);
 - verifica regolarità fiscale (Agenzia delle entrate ed Equitalia per il progresso);
 - Impiego di lavoratori disabili;
 - iscrizione al Me.Va. e/o Albo fornitori;
 - S.O.A.;
 - Accertamento veridicità Curricula di lavoro attraverso Centri per l'Impiego, INPS, Università.

Nel caso di acquisti o appalti sopra soglia (e in alcuni casi anche sotto soglia) si ricorda che è necessario altresì acquisire i dati inerenti: • Offerta economica, anche ai fini della valutazione dell'eventuale anomalia, in sede di apertura del fascicolo di gara (svolta per la valutazione dell'offerta); • Certificazioni antimafia (acquisita presso la Struttura Affari di Prefettura/Questura).

Tali verifiche potrebbero essere svolte anche per i casi di avvalimento e/o subappalto e/o RTI e/o reti di imprese.

30.3 Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato da IN.VA. S.p.A. e dall'Ente Convenzionato in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto di adeguate misure di sicurezza, conformemente al Regolamento UE.

Non è presente alcun processo decisionale automatizzato.

30.4 Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati

I dati saranno trattati dal personale di IN.VA. S.p.A. che cura il procedimento di gara e dal personale di altri uffici della medesima società che svolgono attività ad esso attinente limitatamente alle informazioni necessarie per lo svolgimento delle mansioni lavorative di ciascuno nonché dagli uffici della medesima società che si occupano di attività per fini statistici.

Inoltre, i dati potranno inoltre essere comunicati e trattati da:

- personale dell'Ente Convenzionato ai fini della redazione e della stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso;
- collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza o assistenza a IN.VA. S.p.A. in ordine al procedimento di gara, anche per l'eventuale tutela in giudizio, o per fini statistici;
- eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni giudicatrici e di collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- soggetti pubblici ai quali la comunicazione sia normativamente prevista;
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della L. 241/90;
- A.N.A.C., in osservanza a quanto previsto dalla Det. AVCP n. 1 del 10/01/2008;
- legali incaricati in sede contenziosa e/o pre-contenziosa

Il concorrente è consapevole che i dati forniti a IN.VA. S.p.A. saranno comunicati all'Ente Convenzionato per le finalità relative alla sottoscrizione, esecuzione e gestione del contratto attuativo e per i relativi adempimenti di legge. I dati personali potranno, inoltre, essere comunicati a soggetti terzi che collaborano con IN.VA. S.p.A. per la gestione e cura delle attività connesse al procedimento di gara, quale in particolare "TeamSystem S.p.A.", con sede in Via Sandro Pertini, 88, 61122 Pesaro – C.F. e P.I.V.A. 01035310414, azienda nominata sub-responsabile del trattamento. L'elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento potrà essere richiesto al Titolare del Trattamento.

In esecuzione agli obblighi ex lege in materia di trasparenza amministrativa (art. 1, c. 16°, lett. b, e co. 32° L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2013; nonché art. 29 del Codice), il concorrente aggiudicatario prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, con le modalità previste dalla legge e tramite i siti internet <http://place-vda.aflink.it> e <https://www.regione.vda.it> ivi compresi il nominativo del concorrente aggiudicatario della procedura e il prezzo di aggiudicazione della stessa.

30.5 Trasferimento dei dati

I dati raccolti e elaborati non saranno trasferiti presso società o altre entità al di fuori del territorio comunitario.

Qualora ciò si rendesse necessario il titolare assicura sin d'ora che il trasferimento dei dati al di fuori dell'UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili in paesi il cui livello di protezione offerto sia adeguato, previa decisione di adeguatezza da parte della Commissione Europea (ovvero accordi particolari) o sulla base della stipula di clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea medesima.

30.6 Periodo di conservazione dei dati

Informiamo che i dati verranno conservati per il periodo di tempo necessario all'espletamento degli adempimenti correlati alle procedure di gara e imposto dalle normative vigenti applicabili in materia. I dati potranno essere conservati, anche in forma aggregata, per fini statistici nel rispetto della normativa vigente.

30.7 Diritti dell'interessato

Per "interessato" si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente a IN.VA. S.p.A. e tramite essa all'Ente Convenzionato.

All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Reg. UE e, in particolare, ha il diritto: i) di ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano; ii) di accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo; iii) diritto di ottenere: a) l'aggiornamento ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; iv) ove applicabili ha altresì i diritti di cui agli art 16-21 del Reg. UE (diritto di rettifica, diritto all'oblio, diritto di limitazione del trattamento diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione).

Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi, la risposta all'istanza non perviene nei termini di legge e/o non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'Autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo o ricorso.

30.8 Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati

Titolare del trattamento è l'Ente Convenzionato. L'interessato potrà in qualsiasi momento per l'esercizio dei diritti di cui agli artt. da 15 a 23 del Reg. UE e per qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei dati personali conferiti rivolgendosi al DPO (Data Protection Officer) dell'Ente Convenzionato, indicato nel sito internet di quest'ultimo.

CAPITOLATO DI APPALTO DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA
Centri costituiti da singole unità abitative

ART. 1

OGGETTO DELL'APPALTO

1. L'appalto ha per oggetto la fornitura di beni e l'erogazione dei servizi di accoglienza, in linea con la legislazione comunitaria, per la gestione ed il funzionamento dei centri di prima accoglienza di cui all'art 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, costituiti da singole unità abitative ubicate sul territorio della regione Valle d'Aosta, come meglio specificato dal successivo articolo 9, preferibilmente in favore di profughi ucraini.

2. I servizi oggetto del presente Capitolato sono regolati da apposito disciplinare di gara e sono prestati secondo le specifiche tecniche, in relazione alla tipologia ed alla dimensione dei centri costituiti da singole unità abitative. Per singola unità abitativa si intende una struttura immobiliare ad uso abitativo, avente capacità ricettiva non superiore a 25 posti, che consente l'autonoma gestione da parte della persona accolta dei servizi di preparazione dei pasti di cui al successivo articolo 3, di lavanderia di cui al successivo articolo 2, lettera B), punto 7, ultimo periodo, e di pulizia e igiene ambientale di cui al successivo articolo 4, lettere a) e d). L'erogazione dei rimanenti servizi e delle forniture previste dal presente schema di capitolato e dalle specifiche tecniche di cui all'Allegato 1-bis sono espletati nella modalità di rete, ossia con condivisione di unità di personale destinate ai singoli servizi. In tal caso, si applicano le seguenti disposizioni:

- la dotazione minima di personale indicata nella tabella di cui all' Allegato A non è individuata con riferimento alla singola unità abitativa ma con riferimento al numero complessivo dei posti inclusi nella rete di unità abitative costituenti un centro o più centri aventi, ciascuno, una capacità ricettiva massima di 50 posti, a condizione che le singole unità abitative siano collocate nello stesso comune ovvero in comuni contigui, la cui distanza consenta un tempo di percorrenza di norma non superiore a 30 minuti;
- più unità abitative operanti in rete costituiscono un singolo centro se collocate nello stesso comune ovvero in comuni contigui secondo quanto indicato nelle specifiche tecniche di cui all'Allegato 1-bis;
- nel rispetto delle condizioni indicate ai due precedenti punti, i servizi e le forniture previste dal presente schema di capitolato e dalle specifiche tecniche di cui all'Allegato 1-bis possono essere erogati da un solo operatore economico anche nell'ambito di più centri sino a 50 posti e tra loro distinti.

3. L'aggiudicatario, in quanto incaricato dell'attività di coordinamento dell'esecuzione di tutte le prestazioni, è di seguito definito "ente gestore".

4. L'affidamento dell'appalto di cui al presente capitolato è consentito senza la suddivisione in lotti prestazionali e mediante l'utilizzo degli schemi di disciplinare allegati (Allegato 1);

5. L'organizzazione dei servizi di cui al comma 1 è improntata al pieno rispetto dei diritti fondamentali della persona, anche in considerazione della sua provenienza ed etnia, della sua fede religiosa, del suo stato di salute, delle differenze di genere, della presenza di situazioni di

vulnerabilità e dell'unità dei nuclei familiari composti da coniugi e da parenti entro il primo grado.

ART. 2

EROGAZIONE DI SERVIZI E FORNITURA DI BENI

1. L'ente gestore assicura l'efficace ed efficiente erogazione dei seguenti servizi, secondo le specifiche tecniche e le condizioni allegate al presente Capitolato (Allegato 1-bis), che ne costituiscono parte integrante.

A) SERVIZIO DI GESTIONE AMMINISTRATIVA.

Il servizio comprende:

1. la registrazione dello straniero e la tenuta di una scheda individuale con modalità anche informatiche in cui sono annotati: i dati anagrafici; le informazioni relative all'ingresso e alle dimissioni dello straniero dal centro; le entrate e le uscite giornaliere; i servizi ed i beni erogati; gli effetti personali consegnati in custodia secondo le specifiche tecniche;
2. il rilascio allo straniero di un tesserino di riconoscimento con fotografia e dati anagrafici dello straniero e la contestuale tenuta di un registro nominativo cartaceo, in cui sono indicate le presenze giornaliere degli stranieri nei centri. Su tale registro ed in corrispondenza del proprio nominativo, lo straniero appone la propria firma autografa. Unitamente alle obbligatorie modalità di registrazione indicate al periodo che precede, l'ente gestore, ha facoltà di adottare apposito ed idoneo sistema di rilevazione automatica delle presenze mediante badge personale. L'adozione, in via esclusiva, di quest'ultimo sistema di rilevazione automatica è autorizzata dalla Struttura Affari di Prefettura previa valutazione circa l'idoneità del sistema stesso ai fini della dimostrazione delle effettive presenze dei migranti nei centri;
3. la registrazione dei visitatori con annotazione degli estremi del provvedimento autorizzativo, appositamente rilasciato dalla Struttura Affari di Prefettura nei casi previsti dalla legge nonché l'assistenza e accompagnamento, sulla base delle indicazioni della Struttura Affari di Prefettura, dei visitatori ammessi al centro;
4. la comunicazione giornaliera alla Struttura Affari di Prefettura, secondo le modalità dalla stessa indicate, delle presenze giornaliere nel centro, che la Struttura Affari di Prefettura dovrà comunicare al Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione secondo modalità informatiche standardizzate, nonché degli allontanamenti non autorizzati e dei beni e dei servizi erogati. Unitamente alla predetta comunicazione giornaliera, salvo diversa valutazione e autorizzazione della Struttura Affari di Prefettura, l'ente gestore trasmette quotidianamente il registro firmato delle presenze di cui al precedente n. 2. In ogni caso l'ente gestore si impegna ad utilizzare gli strumenti informatici messi a disposizione dell'Amministrazione per la comunicazione dei dati di interesse;
5. la comunicazione tempestiva alla Struttura Affari di Prefettura – almeno con cadenza mensile - secondo le modalità dalla stessa indicate, di ogni informazione relativa alle variazioni dello *status* giuridico dei beneficiari in relazione alla richiesta di protezione internazionale, ai fini dell'adozione di provvedimenti del caso;
6. la comunicazione mensile alla Struttura Affari di Prefettura, secondo le modalità dalla stessa indicate, di ogni informazione conosciuta dall'ente gestore in ordine alla percezione di

redditi di lavoro o di sussidi previdenziali da parte degli stranieri accolti nei centri, ai fini dell'adozione di eventuali provvedimenti di revoca delle misure di accoglienza ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera d), del Decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142. In ogni caso, l'ente gestore comunica mensilmente alla Struttura Affari di Prefettura anche l'insussistenza delle informazioni di cui al periodo precedente;

7. il registro delle presenze di cui al precedente n. 2 e le comunicazioni di cui ai precedenti n. 4, 5 e 6, sono in ogni caso datate e sottoscritte in calce dal direttore del centro o da un suo delegato ai sensi di legge e devono contenere l'espressa dichiarazione di consapevolezza in ordine alle responsabilità penali in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni ideologicamente e/o materialmente mendaci nonché in ordine alle ulteriori sanzioni penali e amministrative di cui al D.P.R. n. 445/2000;

8. i servizi finalizzati, anche con modalità informatiche standardizzate, alle attività di comunicazione e di notifica degli atti relativi ai procedimenti di esame delle domande di protezione internazionale, secondo quanto previsto dall'art. 11, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008 n. 25; agli adempimenti di cui all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2015 n. 142 in materia di elezione di domicilio valevole agli effetti della notifica e della comunicazione dei predetti atti ; ad ogni altro atto o provvedimento riguardante la permanenza dello straniero nel centro. L'ente gestore, mettendo a disposizione appositi locali e idonei strumenti tecnici per il collegamento audio-visivo, fornisce, altresì, l'assistenza tecnica ai beneficiari per l'eventuale audizione da remoto davanti alle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, nonché per eventuali colloqui da remoto con altri uffici amministrativi nei casi previsti dalla legge. Nelle ipotesi previste dal precedente periodo, l'ente gestore adotta ogni cautela necessaria a tutelare la privacy e la libertà di autodeterminazione del beneficiario;

9. la tenuta del magazzino, con relativi registri di carico, scarico, rimanenze e insussistenze, dei beni forniti dal gestore e di quelli affidati dalla Struttura Affari di Prefettura;

10. le forniture di economato, consistenti in beni di ordinario consumo, per il funzionamento degli uffici dell'ente gestore;

11. il controllo e la verifica delle utenze elettriche, idriche, di gas e combustibile per riscaldamento;

12. il controllo degli importi fatturati in bolletta riferiti alle utenze intestate all'Amministrazione e la trasmissione delle relative fatture alla Struttura Affari di Prefettura per la liquidazione delle spese che, sulla base di apposita attestazione fornita dall'ente gestore, risultino effettivamente sostenute per la gestione del centro;

13. il servizio di piccola manutenzione per gli immobili di cui all'articolo 9, comma 1, ove previsto nel bando di gara. In tal caso, il gestore, previa autorizzazione della Struttura Affari di Prefettura, provvede all'acquisto di accessori e complementi d'arredo volti a garantire il mantenimento della funzionalità e decoro degli ambienti, nonché all'esecuzione di lavori di piccola manutenzione sempre che il valore del singolo acquisto o del singolo intervento di manutenzione non sia superiore ad € 1.000,00. Non sono consentiti frazionamenti della spesa.

B) SERVIZIO DI ASSISTENZA GENERICA ALLA PERSONA.

Il servizio viene erogato in presenza fisica, salvo autorizzazione della Struttura Affari di Prefettura allo svolgimento da remoto di specifiche attività.

Il servizio in ogni caso comprende:

1. il **servizio di mediazione linguistico-culturale**. Nel rispetto delle particolari esigenze del singolo beneficiario il servizio è assicurato mediante l'impiego di un adeguato numero di mediatori linguistico-culturali in modo autonomo oltre che strumentale agli altri servizi prestati nel centro, garantendo la copertura delle principali lingue parlate dagli stranieri presenti e nel rispetto della diversità di genere.

2. Il **servizio di assistenza sociale**. Il servizio, secondo un approccio di tipo multidisciplinare, viene assicurato mediante l'impiego di operatori dotati delle qualifiche professionali indicate nell'Allegato C al presente schema di capitolato e comprende:

a. attività preordinate alla tutela della salute fisica e mentale dei beneficiari, conformemente agli articoli 10 comma 1 e 17 D.lgs. n. 142/2015 e alle linee guida indicate nel Vademecum sulle vulnerabilità adottato dal Ministero dell'Interno. In particolare, tali attività, consistono nella costante osservazione delle condizioni psico-fisiche e dei comportamenti del beneficiario, nonché nel costante dialogo con quest'ultimo e sono finalizzate all'emersione e tutela di eventuali situazioni di vulnerabilità ed alla valutazione di esigenze di accoglienza particolari in applicazione di quanto disciplinato dall'art. 22 della direttiva europea in materia di accoglienza 2013/33/UE. A tal fine, laddove necessario, l'operatore sociale segnala tempestivamente dette situazioni al medico responsabile sanitario del centro di cui all'articolo 6, il quale per i propri profili di competenza, provvede alla presa in carico e all'individuazione dei percorsi di assistenza e cura più adeguati presso strutture sanitarie e/o di supporto psicologico. L'operatore sociale, inoltre, in accordo con il direttore del centro di cui all'articolo 6, segnala alle competenti Autorità e alla rete dei servizi per la salute mentale nell'ambito territoriale dell'Azienda Sanitaria Locale (ASL) e/o dell'Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) la sussistenza di ulteriori indicatori delle fattispecie di vulnerabilità cui all'articolo 17 del d.lgs. n. 142/2015;

b. attività concordate con la Struttura Affari di Prefettura per la segnalazione dei soggetti aventi diritto ai fini dell'inserimento nel SAI;

c. attività destinate ai minori, consistenti nel supporto all'inserimento scolastico, e nello svolgimento di correlate attività didattiche e ludico/ricreative;

d. attività di diffusione e traduzione, con il costante ausilio del mediatore linguistico-culturale, delle regole comportamentali vigenti nel centro. Detta attività consiste nella effettiva e costante informazione sulle regole comportamentali vigenti nel centro e sulle condizioni dell'accoglienza, a mezzo di apposito regolamento che viene predisposto previa autorizzazione della Struttura Affari di Prefettura e consegnato dall'ente gestore agli stranieri. Tale regolamento è tradotto nelle principali lingue parlate dagli stranieri presenti nel centro, e comunque in inglese, francese e arabo. All'occorrenza e con l'ausilio di apposito mediatore culturale, il medesimo regolamento è tradotto in una lingua diversa da quelle indicate al periodo precedente, che risulti compresa e parlata dai beneficiari.

e. attività ricreative e di formazione per gli adulti mediante la fruizione di corsi formativi gratuiti (ad es. per l'apprendimento della lingua italiana, per l'educazione civica o per

l'apprendimento di arti e mestieri) svolti con l'utilizzo di postazioni informatiche e/o strumenti audiovisivi messi a disposizione dell'ente gestore, oppure svolti in collaborazione con enti, pubblici o privati, organizzazioni del terzo settore, organizzazioni ed agenzie internazionali, che abbiano stipulato al riguardo preventivi accordi con il medesimo gestore o con la Struttura Affari di Prefettura;

f. attività di supporto nell'accesso alle procedure amministrative e nell'inserimento sociale e territoriale. A tal fine, l'operatore sociale, in conformità all'art. 5 della direttiva europea in materia di accoglienza 2013/33/UE, con l'ausilio del mediatore linguistico-culturale, informa i richiedenti asilo di qualsiasi beneficio riconosciuto e degli obblighi loro spettanti in riferimento alle condizioni di accoglienza, nonché supporta i beneficiari per: (i) l'effettiva comprensione delle modalità di svolgimento e dei possibili esiti della domanda di protezione internazionale, delle procedure di rilascio del permesso di soggiorno e di iscrizione anagrafica previste per i richiedenti protezione internazionale; (ii) l'effettiva fruizione dei servizi erogati dagli uffici territoriali coinvolti nella definizione dei procedimenti amministrativi volti all'ottenimento dei titoli e dei benefici precedentemente indicati al punto i), correlati alla domanda di protezione internazionale; (iii) l'effettivo accesso e connessa fruizione dei servizi pubblici territoriali quali servizi pubblici di trasporto e servizi scolastici, servizi di iscrizione ai Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA) e ai Centri per l'impiego (CPI);

Tali attività, a seconda dell'articolazione e dell'organizzazione del centro, sono garantite mediante la diffusione di materiale informativo cartaceo, ivi compresa la Guida pratica per richiedenti protezione internazionale in Italia, nonché ogni altro documento messo a disposizione dall'Amministrazione e/o audiovisivo e/o multimediale, nonché tramite apposita cartellonistica tradotta nelle principali lingue parlate dagli stranieri presenti nel centro. In alternativa alle modalità indicate al periodo che precede, l'operatore sociale assicura l'intervento di enti pubblici o privati, organizzazioni del terzo settore, organizzazioni ed agenzie internazionali, che abbiano stipulato preventivi accordi con l'ente gestore o con la Struttura Affari di Prefettura per l'aiuto nello svolgimento di pratiche amministrative e nella fruizione dei servizi pubblici indicati nel presente punto f).

3. **il servizio di distribuzione, conservazione e controllo dei pasti.** Il servizio è assicurato secondo quanto indicato nelle allegate specifiche tecniche, in conformità alla normativa nazionale ed europea in materia di sicurezza alimentare (c.d. pacchetto igiene) nonché in conformità ai criteri ambientali minimi (CAM) previsti dai vigenti decreti del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Nei centri costituiti da singole unità abitative, il servizio è assicurato attraverso la fornitura di utensili e materiali per la consumazione dei cibi e derrate alimentari indicati nelle specifiche tecniche, ovvero mediante la fornitura di buoni spesa di importo pari al costo medio di riferimento indicato per le derrate alimentari dall'allegato B al presente schema di capitolato, nonché nel rispetto delle prescrizioni indicate nelle specifiche tecniche (Allegato 1-bis) con riferimento alla tracciabilità finanziaria dei medesimi buoni e alla tipologia di beni conseguentemente acquistabili.

4. **il servizio di lavanderia.** Il servizio assicura il lavaggio e l'asciugatura del vestiario consegnato in dotazione agli stranieri, con frequenza periodica in considerazione delle

necessità e dei tempi di permanenza di ciascuno, e comunque almeno settimanale, nonché la raccolta e la riconsegna del vestiario pulito. Il servizio comprende altresì la messa a disposizione dell'occorrente per il lavaggio di piccoli indumenti, da effettuare a cura degli stranieri. Per i centri costituiti da singole unità abitative, il servizio è sostituito dalla fornitura dei beni di cui alle specifiche tecniche (Allegato 1-bis) per il lavaggio di tutti gli indumenti a cura dei migranti ospiti;

5. il **servizio di trasporto**. Il servizio assicura il trasporto degli stranieri presenti nei centri per il raggiungimento degli uffici di Polizia e dell'Autorità Giudiziaria, della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale e delle strutture sanitarie secondo le indicazioni del medico responsabile del centro.

Inoltre, su richiesta della Struttura Affari di Prefettura, è assicurato:

a) il trasporto nei centri di accoglienza degli stranieri giunti, su disposizione dell'Amministrazione, nei luoghi e/o nelle strutture di transito a seguito del trasferimento dai punti di sbarco, dalle strutture di cui agli articoli 10-ter del D.lgs. n. 286/1998 o da altre strutture di cui all'articolo 11 comma 2-bis del D.lgs. n. 142/2015;

b) il trasferimento dei beneficiari, anche mediante accesso al trasporto pubblico, verso i centri del Sistema di accoglienza e integrazione di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39;

c) il trasporto dai luoghi di sbarco agli hotspot ed ai centri di cui all'art. 9 del D.lgs. n. 142/2015 e dai suddetti centri verso le destinazioni o i punti di smistamento indicati dall'Amministrazione.

6. Per i minori è assicurato l'effettivo accesso ai servizi pubblici locali di trasporto scolastico o, in assenza, l'accompagnamento presso le scuole. È assicurato, inoltre, laddove necessario e mediante personale qualificato, l'accompagnamento dei vulnerabili non autosufficienti verso le destinazioni indicate dalla Struttura Affari di Prefettura.

C) SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA E SPESE MEDICHE

1. Tutti i migranti ospiti dei centri hanno accesso alle prestazioni del servizio sanitario nazionale. A tal fine, l'ente gestore pone in essere le procedure necessarie per l'iscrizione degli stranieri al servizio sanitario nazionale o per il rilascio del tesserino STP in relazione alla posizione giuridica degli stessi.

2. È inoltre assicurato un servizio complementare di assistenza sanitaria calibrato in relazione alla tipologia e alla dimensione dei centri, secondo quanto previsto nelle specifiche tecniche.

3. Sono in ogni caso assicurati la visita medica d'ingresso nonché, al ricorrere delle esigenze, la somministrazione di farmaci e altre spese mediche (es. visite specialistiche, protesi non previste dal SSN, spese connesse allo svolgimento di terapie), nel limite economico complessivo di euro 500,00 all'anno per ciascun posto di accoglienza previsto dal contratto ed indipendentemente dal relativo turnover, nonché gli interventi di primo soccorso sanitario finalizzati all'accertamento di patologie che richiedono misure di isolamento o percorsi diagnostici e/o terapeutici presso le strutture sanitarie pubbliche e all'accertamento di situazioni di vulnerabilità.

D) FORNITURA, TRASPORTO E CONSEGNA DI BENI

Il servizio comprende la fornitura, trasporto e consegna dei seguenti beni secondo le allegate specifiche tecniche:

- effetti letterecchi;
- prodotti per l'igiene personale, conformemente ai criteri ambientali minimi richiamati nelle allegate specifiche tecniche;
- kit di primo ingresso (vestiario nuovo, con ricambio al passaggio dalla stagione fredda a quella calda o viceversa, e scheda telefonica);
 - *pocket money*, esclusivamente inteso quale importo in denaro, liberamente spendibile dallo straniero e non convertibile in altri beni suscettibili di rivendita, da consegnare in contanti oppure mediante accredito su carte prepagate e ricaricabili, escluse carte telefoniche o similari. Nell'ambito delle strutture di cui agli articoli 10-ter e 14 del D.lgs. n. 286/1998 è fatta salva la possibilità di sostituire detta erogazione in danaro con beni di consumo di uguale valore economico;
- materiale scolastico e ludico per i minori.

ART. 3

PREPARAZIONE E FORNITURA DI PASTI

1. Il servizio comprende la fornitura di pasti giornalieri, secondo quanto indicato nelle specifiche tecniche (Allegato 1-bis). L'aggiudicatario è tenuto a rispettare la normativa nazionale ed europea in materia di sicurezza alimentare (c.d. pacchetto igiene) e a presentare la documentazione inerente l'applicazione delle procedure di autocontrollo (HACCP) e l'idoneità del proprio personale destinato alla attività di ristorazione. L'aggiudicatario, inoltre, conformemente ai richiami contenuti nelle allegate specifiche tecniche, è tenuto a rispettare i criteri ambientali minimi previsti dal vigente decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica con riferimento al servizio di ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari.

2. La Struttura Affari di Prefettura si riserva il diritto, in qualunque momento, di far sottoporre i generi alimentari forniti e distribuiti al controllo delle autorità sanitarie competenti.

3. Nei centri costituiti da singole unità abitative, conformemente a quanto indicato nelle specifiche tecniche (Allegato 1-bis), il servizio di fornitura di pasti giornalieri è sostituito con la consegna utensili e materiali per la consumazione dei cibi e di derrate alimentari, che dovrà essere assicurato nel rispetto dei criteri ambientali minimi di cui al comma 1, come richiamati nell'ambito delle predette specifiche tecniche. Il servizio di fornitura di derrate alimentari con relativi utensili può essere sostituito dalla consegna di buoni spesa di importo pari al costo giornaliero delle derrate alimentari indicato all'allegato B (Stima dei Costi medi di riferimento) al presente schema di capitolato nonché nel rispetto delle prescrizioni indicate nelle specifiche tecniche (Allegato 1-bis) con riferimento alla tracciabilità finanziaria dei medesimi buoni e alla tipologia di beni conseguentemente acquistabili.

4. Fermo restando quanto previsto dall'art. 16, comma 1, i pasti o/e le derrate o/e i buoni spesa sono direttamente distribuiti dall'ente gestore ai migranti, senza possibilità di subappalto.

ART. 4

SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE

1. Per i centri costituiti da singole unità abitative, il servizio comprende:
 - a) pulizia e disinfezione dei locali diurni, notturni e aree comuni;
 - b) pulizia e disinfezione degli uffici;
 - c) disinfestazione, derattizzazione e deblattizzazione delle superfici;
 - d) sistemazione dei rifiuti ordinari nel rispetto delle norme locali in tema di raccolta differenziata;
 - e) conferimento dei rifiuti ordinari differenziati al servizio pubblico di raccolta e smaltimento secondo la normativa nazionale e locale di riferimento; gli oneri relativi al pagamento delle relative tasse comunali saranno a carico dell'aggiudicatario;
 - f) conferimento dei rifiuti speciali al servizio pubblico di raccolta e smaltimento secondo la normativa nazionale e locale di riferimento;
 - g) eventuale raccolta e smaltimento di liquami provenienti dalla rete fognaria interna non collegata alla rete comunale, nel rispetto delle relative autorizzazioni previste dalla vigente normativa nonché mediante eventuale ausilio di operatori economici in possesso delle medesime autorizzazioni;
 - h) cura delle aree verdi.
2. La modalità di svolgimento e la frequenza del servizio di pulizia sono indicate nell'allegata tabella "Frequenze pulizia".
3. Per i centri costituiti da singole unità abitative, i servizi di cui alle lettere a) e d) del presente articolo sono sostituiti con la fornitura di attrezzature e prodotti sufficienti indicati nelle specifiche tecniche (Allegato 1-bis) per l'igiene, le pulizie e per la raccolta dei rifiuti ordinari da effettuarsi a cura dei migranti ospiti. I rimanenti servizi di cui alle lettere b), c), e), f), g) e h) sono espletati a cura dell'ente gestore.
4. Come indicato nelle allegate specifiche tecniche, tutte le prestazioni di cui al presente articolo sono eseguite dall'aggiudicatario nel rispetto dei criteri ambientali minimi previsti dal vigente decreto ministeriale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti.

ART. 5

PERSONALE

1. Gli aggiudicatari si impegnano a comunicare prima della stipula del contratto il piano di organizzazione del personale con articolazione degli orari, specificando, altresì, la tipologia del personale dipendente, che sarà utilizzato nella erogazione dei servizi e delle forniture

oggetto dell'appalto. Nel caso di utilizzo di soci volontari da parte di cooperative sociali, fermo restando il rispetto del principio di complementarietà di cui all'art. 2 comma 5 della legge n. 381/1991, l'aggiudicatario che riveste la predetta forma di cooperativa, conformemente al citato articolo 2, comma 3 e 4 della legge n. 381/1991, dovrà altresì indicare il piano dei costi vivi non costituenti retribuzione da lavoro dipendente, che saranno presumibilmente sostenuti e documentati in corso di esecuzione dell'affidamento per l'impiego dei medesimi soci volontari.

2. L'aggiudicatario, al fine di promuovere la stabilità occupazionale e conformemente alle clausole sociali previste nel disciplinare di gara ai sensi degli articoli art. 57 comma 2 e 102 del D.lgs. n. 36/2023, è tenuto:

- ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo oppure il diverso contratto collettivo nazionale e territoriale indicato e verificato in sede di gara conformemente all'articolo 11 comma 3 e 4 del D.lgs. n. 36/2023;

- a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto;

- a garantire, per tutta la durata del contratto, il possesso da parte del personale impiegato dei requisiti previsti dalla normativa vigente, quali, ad esempio quelli previsti dall'art. 25 bis del D.P.R. 313/2002, nonché quelli previsti dal CCNL di riferimento.

3. Nel rispetto dei principi dell'Unione europea e della clausola sociale di cui al comma 2, le tutele economiche e normative applicate ai lavoratori dell'appaltatore e le ulteriori tutele contro il lavoro irregolare sono assicurate in modo equivalente dal subappaltatore per i propri lavoratori impiegati nell'esecuzione delle prestazioni subappaltabili ai sensi dell'art. 16.

4. L'ente gestore assicura i servizi nell'arco delle 24 ore giornaliere, articolando le relative prestazioni in base al monte orario minimo indicato nella Tabella di cui all'Allegato A ed assicurando la contemporanea presenza delle unità di personale, laddove indicate nella medesima Tabella.

5. Per ogni turno di lavoro è garantito l'impiego del personale necessario all'espletamento di tutti i servizi rispetto al numero di ospiti presenti. Il personale deve essere munito di cartellino di riconoscimento corredato da fotografia del dipendente in formato tessera con indicazione del ruolo, in modo da essere immediatamente riconoscibile.

6. La dotazione minima di personale da destinare ai vari servizi ed il relativo tempo d'impiego sono indicati nella tabella di cui all'Allegato A. Presso i centri costituiti da singole unità abitative e nell'ambito della turnazione prevista dal citato Allegato A, il servizio dell'operatore notturno potrà essere espletato in pronta disponibilità, secondo quanto previsto dall'art. 58 del CCNL di settore richiamato al comma 2. Inoltre, presso i centri costituiti da singole unità abitative con capacità ricettiva sino a un massimo di 50 posti complessivi, fermo restando quanto indicato nelle allegato specifiche tecniche con riguardo all'intervento a chiamata per visite di primo ingresso e primo soccorso nel limite di 4 ore all'anno per migrante e 200 ore all'anno per ciascun centro, le prestazioni sanitarie del medico sono ordinariamente eseguite in pronta disponibilità ai sensi del medesimo art. 58 del CCNL di

settore e nel rispetto del monte ore giornaliero indicato, in relazione ai predetti centri, nelle tabelle di cui all'Allegato A.

7. In caso di aumento o diminuzione delle presenze nei centri, ed indipendentemente dalle relative cause, la dotazione minima di tutto il personale indicato nel medesimo Allegato A deve essere incrementata o può essere ridotta dall'ente gestore sia in termini di unità lavorative che in termini di ore giornaliera e/o settimanali di impiego, secondo quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, lett. a) e nel tempo necessario a garantire la continuità e funzionalità dell'erogazione dei servizi.

8. L'ente gestore così come i subappaltatori, assicurano l'impiego di personale con profili professionali adeguati ai compiti da svolgere. A tal fine l'ente gestore garantisce la frequentazione di corsi formativi e di aggiornamento rivolti al personale impiegato nell'erogazione dei servizi alla persona di cui all'art. 2. In particolare detti corsi formativi e di aggiornamento sono finalizzati ad assicurare l'acquisizione e lo sviluppo di competenze idonee allo svolgimento dei servizi di cui al presente schema di capitolato, tenendo conto delle mansioni che ciascuna figura professionale impiegata dall'ente gestore è tenuta a svolgere per il corretto espletamento dei medesimi servizi in favore dei beneficiari.

9. La Struttura Affari di Prefettura verifica periodicamente l'adeguatezza dei profili professionali ai relativi compiti e l'adeguatezza del comportamento degli operatori e si riserva il diritto di motivata richiesta all'ente gestore e agli eventuali subappaltatori di sostituzione del personale ritenuto non idoneo o inadatto, compreso il direttore, senza maggiori oneri per la Struttura Affari di Prefettura.

10. Gli aggiudicatari riconoscono alla Struttura Affari di Prefettura la facoltà di richiedere la sostituzione di qualunque unità di personale addetto alle prestazioni che a seguito di verifica fosse ritenuta non idonea alla perfetta esecuzione del servizio. In tal caso gli aggiudicatari si obbligano a procedere alla sostituzione delle risorse umane entro il termine di otto giorni dalla richiesta della Struttura Affari di Prefettura e a garantire la continuità del servizio.

ART. 6 DIRETTORE DEL CENTRO

1. L'ente gestore nomina un direttore del centro come unico referente nei confronti della Struttura Affari di Prefettura, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 11, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 2015, n. 21.

2. Il direttore del centro sovrintende al regolare svolgimento dei servizi previsti dal presente capitolato all'interno della struttura di accoglienza e segnala tempestivamente alla Struttura Affari di Prefettura eventuali circostanze che incidono negativamente sulla gestione dei servizi medesimi.

3. Il direttore del centro provvede inoltre:

- all'adozione del regolamento interno del centro secondo le specifiche esigenze gestionali nonché secondo le indicazioni della Struttura Affari di Prefettura;
- ad effettuare le notifiche delle comunicazioni e degli atti relativi al procedimento di richiesta della protezione internazionale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 11, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008 n. 25;

- a comunicare ogni altro atto o provvedimento riguardante la permanenza dello straniero nel centro mediante modalità informatiche standardizzate;
- ad individuare il medico responsabile sanitario del centro, comunicandone i relativi recapiti alla Struttura Affari di Prefettura;
- a verificare l'esatta osservanza, da parte dei migranti ospitati nei centri degli obblighi comportamentali in ordine alla preparazione, in autonomia, dei pasti, all'effettuazione delle pulizie degli ambienti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e d), a cura dei migranti stessi, nonché alla regolare tenuta e conservazione dei beni, prodotti ed attrezzature di cui alle specifiche tecniche (Allegato 1-bis).
- ad adottare ogni utile iniziativa e disposizione direttiva nei riguardi del personale di cui all'art. 5, al fine di garantire la decorosa e salubre gestione dei centri, nonché la costante vigilanza in ordine al rispetto da parte dei migranti delle regole di comportamento e pacifica convivenza dei medesimi centri.

ART. 7

MEDICO RESPONSABILE SANITARIO DEL CENTRO

1. Il medico responsabile sanitario, individuato dal direttore del centro, è referente per le problematiche di assistenza sanitaria e per il rispetto di eventuali protocolli operativi e di assistenza, intrattenendo i necessari rapporti con l'Azienda Sanitaria territorialmente competente; effettua le notifiche di legge, incluse quelle per malattie infettive e diffuse, prescritte dal decreto del Ministero della salute del 15 dicembre 1990 e successive modificazioni. Notifica tempestivamente le malattie infettive, anche sospette, riscontrate entro le prime 48 ore dall'arrivo dello straniero sul territorio nazionale, oltre che ai competenti uffici locali del Servizio Sanitario Nazionale, anche al Ministero della salute – Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria per il seguito previsto dal Regolamento Sanitario Internazionale.
2. Assicura la visita medica d'ingresso nonché, al ricorrere delle esigenze, gli interventi di primo soccorso sanitario di cui al precedente articolo 2, lettera C), punto 3.

ART. 8

OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

1. Gli aggiudicatari sono tenuti ad osservare scrupolosamente tutte le norme vigenti in materia di obblighi assicurativi, assistenziali e previdenziali, nonché in materia di rapporto di lavoro in genere.
2. Conformemente all'art. 11, comma 1, 2 e 5 del D.lgs. n. 36/2023 e a quanto altresì previsto dal bando nonché dagli allegati disciplinari di gara, gli aggiudicatari ed i subappaltatori sono tenuti a rispettare tutti gli obblighi del contratto collettivo nazionale e territoriale per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo. In ogni caso, gli aggiudicatari ed i subappaltatori sono tenuti a rispettare gli obblighi del diverso contratto collettivo nazionale e territoriale indicato e verificato in sede di gara conformemente all'articolo 11 comma 3 e 4 del D.lgs. n. 36/2023 e alle corrispondenti previsioni contenute negli allegati disciplinari di gara.

3. Fatto salvo il trattamento di miglior favore, gli aggiudicatari devono continuare ad applicare i contratti collettivi di cui al precedente comma anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli aggiudicatari ed i subappaltatori garantiscono al proprio personale, la regolarità dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applica quanto previsto dall'art. 11, comma 6 del D.lgs. n. 36/2023.
5. È a carico degli aggiudicatari l'osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro, per quanto di spettanza.
6. L'ente gestore, a mezzo di proprio personale, assicura gli adempimenti di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro con particolare riferimento alla nomina dei responsabili della sicurezza e degli addetti al primo soccorso e al servizio antincendio, provvisti della necessaria qualifica.
7. In caso di utilizzo di soci volontari da parte di enti gestori che operano nella qualità e nella forma delle cooperative sociali, restano ferme le disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria di cui all'articolo 2 comma 3 della legge 381/1991.
8. Nessun rapporto d'impiego e, comunque, di collaborazione a qualsiasi titolo, può instaurarsi tra il personale messo a disposizione dagli aggiudicatari e l'Amministrazione dell'interno.

ART. 9 BENI IMMOBILI

1. In caso di allestimento del centro in un immobile di proprietà o nella disponibilità dell'Amministrazione dell'interno, o comunque di proprietà demaniale, lo stesso è concesso in comodato d'uso per la durata del contratto, senza oneri a carico dell'ente gestore. Le utenze restano a carico dell'Amministrazione concedente nel caso di espressa previsione nel bando di gara. La consegna dell'immobile all'ente gestore e la riconsegna dello stesso all'Amministrazione sono preceduti dalla redazione dello stato di consistenza dell'immobile e dalla inventariazione dei beni e delle attrezzature esistenti.
2. L'ente gestore garantisce il mantenimento dei beni nello stato in cui sono stati consegnati.
3. Nell'ipotesi di indisponibilità di immobili di proprietà dell'Amministrazione o aventi carattere demaniale, ovvero in uso all'Amministrazione stessa, l'ente gestore mette a disposizione locali per l'accoglienza in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti in materia di urbanistica, edilizia, prevenzione incendi, agibilità ed abitabilità, igiene e sicurezza, assicurandone i necessari interventi manutentivi secondo la normativa in vigore. La Struttura Affari di Prefettura si riserva la facoltà di verificare in ogni momento, l'idoneità, la capienza e la compatibilità della dislocazione logistica degli immobili in cui saranno svolti i servizi. La verifica dell'idoneità è di esclusiva competenza e ad insindacabile giudizio della Struttura Affari di Prefettura. In particolare, qualora vengano segnalate anomalie igienico sanitarie o relative alla sicurezza degli immobili adibiti a centri e strutture di cui all'art. 1, la Struttura Affari di Prefettura potrà attivare verifiche attraverso tutti i competenti organismi. In caso di esito negativo delle predette verifiche sugli immobili, la Struttura Affari di Prefettura potrà

richiedere la sostituzione dei medesimi e, in mancanza di sostituzione, procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera e).

4. Le unità abitative da adibire a centri di accoglienza, in osservanza alla clausola di salvaguardia prevista dalla Direttiva del Ministro dell'Interno 11 ottobre 2016, potranno essere dislocate su tutto il territorio regionale con esclusione dei comuni ove sono attivi progetti SAI (ex. SIPROIMI), attualmente presenti nei Comuni di Aosta, Champorcher, Saint-Vincent, Sain-Rhémy-en-Bosses.

5. La Struttura Affari di Struttura Affari di Prefettura, inoltre, potrà richiedere in corso di esecuzione, modifiche dell'ubicazione delle strutture in conseguenza di mutate esigenze di distribuzione dei migranti sul territorio o di attivazione di un nuovo centro SAI (ex.SIPROIMI), assegnando al gestore un termine congruo per l'individuazione di idonee strutture alternative per il numero dei posti interessati. Nell'ipotesi in cui l'ente gestore non provveda alla sostituzione dell'immobile ritenuto inadeguato ai sensi del presente comma, la Struttura Affari di Struttura Affari di Prefettura procederà alla modifica del contratto ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. c) del D.Lgs 36/2023 con espunzione dei relativi posti di accoglienza dal totale assegnato al contraente.

6. In casi eccezionali, debitamente motivati e documentati, previa adeguata e puntuale verifica da parte della Struttura Affari di Struttura Affari di Prefettura delle circostanze che lo richiedono, l'ente gestore potrà proporre la sostituzione di una o più strutture per le quali è intervenuta l'aggiudicazione, purché quelle proposte in sostituzione siano dotate di tutti i requisiti sopra indicati. La Struttura Affari di Struttura Affari di Prefettura valuterà a suo insindacabile giudizio, tenuto conto anche della località ove è ubicata la struttura proposta in sostituzione, le circostanze che determinano l'esigenza prospettata dal contraente e l'idoneità dell'alternativa offerta.

7. Si precisa in ogni caso che per l'attivazione delle strutture di accoglienza si procederà all'acquisizione del parere dell'ente locale nel cui territorio è situata la struttura, come prescritto dall'art. 11, comma 2, Dlgs 18 agosto 2015 n. 142 così come modificato dal D.L. 4 ottobre 2018 n. 113, convertito con modificazioni dalla Legge 1 dicembre 2018 n. 132.

8. Nelle strutture di cui al presente schema di capitolato sono assicurati adeguati standard igienico sanitari e abitativi previsti dalle normative vigenti. Nei centri di cui all'articolo 9, comma 1 e nelle strutture di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono altresì garantiti gli standard igienico-sanitari, abitativi e di sicurezza nonché idonee misure di prevenzione, controllo e vigilanza relativamente alla partecipazione o alla propaganda attiva a favore di organizzazioni terroristiche internazionali, anche in conformità ai criteri e alle modalità stabiliti con il Decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della salute, di cui all'articolo 10, comma 1, del medesimo decreto legislativo.

ART. 10

AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

1. L'appalto è aggiudicato a favore del soggetto che presenta l'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 108, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 36/2023, secondo i criteri di cui agli allegati che fanno parte integrante del presente capitolato (Allegati 1-ter) , tenendo conto della stima dei costi medi di riferimento dei servizi di accoglienza di cui all'Allegato B.

ART. 11
DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO DELL'APPALTO ALL'ESITO
DELL'AGGIUDICAZIONE ED IN SEDE DI STIPULA DEL CONTRATTO

1. L'importo massimo annuale del contratto d'appalto è determinato all'esito dell'aggiudicazione ed in sede di stipula del contratto, moltiplicando, per il numero dei posti di accoglienza indicati nel medesimo contratto e per 365 giorni, la sommatoria delle singole voci di costo a base d'asta e delle ulteriori voci di costo non suscettibili di ribasso per come indicate dall'Allegato B con riferimento a ciascuna tipologia di centro e struttura oggetto del presente schema di capitolato e con riferimento ai singoli lotti prestazionali in caso di procedure di gara così articolate.

2. L'aggiudicatario prende atto che l'importo di cui al comma 1 è da intendersi quale massimale di spesa annuo e non rappresenta in alcun modo un impegno all'acquisto dei servizi e delle forniture per il loro intero ammontare.

3. All'importo di ciascun lotto come sopra determinato si aggiungono gli oneri di sicurezza di natura interferenziale.

ART. 12
GARANZIA DEFINITIVA

Gli aggiudicatari, ai fini della sottoscrizione del contratto, sono tenuti a prestare le garanzie definitive previste dagli allegati disciplinari di gara, in conformità all'articolo 117 del D.lgs. n. 36/2023.

ART. 13
EVENTUALI MODIFICHE DEI CONTRATTI

1. La Struttura Affari di Prefettura, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 36/2023, si riserva di richiedere all'Ente gestore le seguenti variazioni delle prestazioni contrattuali:

A. ferma restando l'applicazione dell'art. 15 con riferimento agli eventuali casi di sospensione del contratto, un aumento o una diminuzione dei posti di accoglienza e delle connesse prestazioni contrattuali in funzione dell'andamento dei flussi migratori, nel limite massimo del 100% dell'importo iniziale dell'affidamento, eventualmente anche mediante l'utilizzo di autonome strutture aggiuntive e nel rispetto dei limiti di capienza derivanti dall'applicazione della normativa vigente. Di conseguenza l'ente gestore, al fine di garantire le stesse caratteristiche quantitative e qualitative dei servizi e delle forniture oggetto dell'appalto, adegua le risorse del personale e strumentali alle nuove esigenze, rispettando, in proporzione al numero dei posti attivati presso ciascuna struttura, le specifiche tecniche allegate al presente capitolato nonché il monte ore minimo dei servizi, giornalieri e settimanali, indicati nelle colonne della tabella di cui all'Allegato A per ciascuna tipologia di centro. In relazione al numero complessivo dei posti di accoglienza risultanti all'esito

dell'aumento o dalla diminuzione, l'aggiudicatario ha diritto al pagamento delle prestazioni erogate secondo i seguenti criteri applicativi:

a.1) qualora l'aumento o la diminuzione dei posti **non comporti l'apertura di nuove strutture** di cui all'art. 1 e dette variazioni restino contenute **nei limiti della soglia dimensionale originaria stabilita nel contratto stipulato e nei presupposti atti di gara**, l'aggiudicatario avrà diritto a percepire il **corrispettivo pro-die/pro-capite indicato nel medesimo contratto**, all'esito del ribasso offerto;

a.2) qualora l'aumento o la diminuzione dei posti **non comporti l'apertura di nuove strutture** di cui all'art. 1 ma dette variazioni comportino un **mutamento della capienza** del centro oltre la soglia dimensionale originaria stabilita nel contratto stipulato e nei presupposti atti di gara, l'aggiudicatario avrà diritto, **per tutti gli ospiti accolti**, alla liquidazione del **corrispettivo pro-die/pro-capite previsto dall'Allegato B** con riferimento alla mutata capienza del centro;

a.3) qualora l'aumento dei posti renda necessaria **l'apertura di nuove ed autonome strutture** di cui all'art. 1 e la nuova struttura attivata, autonomamente considerata, abbia una capacità ricettiva ricompresa **nella stessa soglia dimensionale** stabilita nel contratto stipulato e nei presupposti atti di gara, l'aggiudicatario avrà diritto a percepire il **corrispettivo indicato nel medesimo contratto**, all'esito del ribasso offerto;

a.4) qualora l'aumento dei posti renda necessaria **l'apertura di nuove ed autonome strutture** di cui all'art. 1, e la nuova strutture attivata, autonomamente considerata, abbia una capacità ricettiva ricompresa in una **soglia dimensionale diversa** da quella stabilita nel contratto stipulato e nei presupposti atti di gara, l'aggiudicatario avrà diritto alla liquidazione del **corrispettivo pro-die/pro-capite previsto dall'Allegato B** con riferimento alla capacità ricettiva della nuova struttura;

B. in relazione a tutti posti di accoglienza, compresi quelli derivanti dall'aumento o dalla diminuzione di cui alla precedente lettera a), un incremento di tutti i servizi e forniture, anche in termini di ore del personale, per come previsti dal presente schema di capitolato, dalle allegate specifiche tecniche e dall'Allegato A. Tale incremento può operare unitamente a quelli previsti dalla precedente lettera a) e, salvo i casi previsti dell'art. 120, comma 1, lettere b) e c), del D.lgs. n. 36/2023, non può comunque superare il limite economico del 100% dell'importo iniziale del contratto;

C. l'erogazione, nel limite del 50% dell'importo iniziale del contratto, dei servizi e forniture previste dalla normativa vigente per far fronte ad eventuali, provvisorie esigenze di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati ultra-sedicenni presso unità abitative o aree appositamente dedicate dei centri di cui agli articoli 9 e 11 del D.lgs. n. 142/2015. Nelle ipotesi di cui al precedente periodo, l'erogazione di prestazioni aggiuntive entro il citato limite del 50% opera autonomamente e può pertanto cumularsi ai casi di incremento previsti, entro il limite del 100% dell'importo iniziale del contratto, dalle lettere A) e B) del presente comma.

2. Il prezzo giornaliero unitario *pro-die/pro-capite* indicato in contratto può essere modificato, in aumento o in diminuzione, al ricorrere di condizioni di natura oggettiva che

determinano una variazione del costo di esecuzione delle prestazioni appaltate nonché sulla base delle seguenti ulteriori condizioni:

- a) fatto salvo quanto previsto dalla lettera g) con riferimento al costo del personale, la modifica di prezzi può essere operata tenendo conto della differenza tra gli indici dei costi di esecuzione rilevati dall'Istat al momento del pagamento del corrispettivo e quelli corrispondenti al mese/anno di sottoscrizione del contratto. A tal fine si tiene conto degli Indici Istat di cui all'art. 60 comma 3, lett. b) e comma 4 del D.lgs. n. 36/2023;
- b) la modifica del prezzo può essere operata se dal raffronto degli indici indicati alla precedente lettera b) i costi di esecuzione contratto sottoscritto risultino aumentati o diminuiti in misura superiore al 5% dell'importo complessivo del medesimo contratto;
- c) la modifica dei prezzi può operare nella misura massima dell'80% della variazione dei costi;
- d) la revisione in aumento deve essere richiesta a cura dell'aggiudicatario-Ente gestore a mezzo *pec*, mentre quella in diminuzione deve essere comunicata dal RUP. L'Ente gestore, a corredo della richiesta di revisione dei prezzi, deve produrre la documentazione atta a comprovare l'aumento dei costi di gestione in misura superiore al valore della franchigia anzidetta del 5% (a titolo esemplificativo: quadro economico dell'appalto, nuovi contratti di sub-fornitura e appalto modificativi dei prezzi originariamente convenuti con fornitori e subappaltatori, fatture pagate per l'approvvigionamento di beni e servizi, etc). La compensazione per i maggiori costi sostenuti non ha effetti retroattivi;
- e) sulla richiesta avanzata dall'Ente gestore la Struttura Affari di Prefettura si pronuncia entro 60 (sessanta) giorni con provvedimento motivato;
- f) in caso di accoglimento della richiesta dell'Ente gestore, la Struttura Affari di Prefettura riconosce la revisione del prezzo con decorrenza dal giorno di presentazione della richiesta medesima, qualora accerti che da quella data era effettivamente maturato l'incremento degli oneri di gestione, alle condizioni indicate nei punti che precedono;
- g) con riferimento alla componente di costo medio di riferimento del personale di cui all'Allegato B, la revisione del prezzo di aggiudicazione potrà essere operata solo nel caso di variazioni delle tariffe orarie conseguenti ad intervenute modifiche del trattamento economico stabilito dal CCNL applicato per l'esecuzione dell'appalto; anche per tale revisione operano le condizioni ed i limiti indicati alle lettere a), c) d), e), f), che precedono.

3. Oltre a quanto previsto nei commi precedenti la Struttura Affari di Prefettura può procedere a modificare il contratto, anche nei seguenti casi:

- a. al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 120, comma 5 del D.lgs. n. 36/2023;
- b. al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 120 comma 3 del D.lgs. n. 36/2023. Tali modifiche sono soggette alle comunicazioni previste dall'art. 120, comma 15 del D.lgs. n. 36/2023 e dall'art. 5 comma 11 dell'Allegato II.14 del predetto decreto legislativo.

ART. 14

DURATA DELL'APPALTO E OPZIONE DI RINNOVO

1. La durata dell'appalto è di sei mesi prorogabili per un periodo non superiore ad ulteriori sei mesi.

2. In caso di proroga, la Struttura Affari di Prefettura procederà a stipulare un nuovo contratto di appalto alle medesime condizioni del precedente, fatte salve eventuali modifiche di cui all'art. 13, tenuto conto delle presenze effettive al momento della medesima proroga nonché del fabbisogno stimato in base all'andamento dei flussi.

3. La Struttura Affari di Prefettura comunicherà all'aggiudicatario la volontà di procedere alla proroga del contratto d'appalto mediante posta elettronica certificata almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto originario.

ART. 15

SOSPENSIONE DEGLI EFFETTI DEL CONTRATTO

1. Per ragioni di necessità o di pubblico interesse o nel caso di riduzione per un periodo di almeno 60 giorni delle presenze all'interno del centro in misura superiore al 50% della capienza massima teorica, la Struttura Affari di Prefettura ha facoltà di chiedere la sospensione degli effetti del contratto, previa comunicazione agli aggiudicatari.

2. La sospensione ha effetto dal trentesimo giorno dalla comunicazione di cui al precedente periodo e comporta la liquidazione all'aggiudicatario del corrispettivo fino ad allora maturato. La medesima sospensione comporta inoltre la corresponsione di un indennizzo pari al 30% del valore dei beni deperibili acquistati prima della comunicazione della sospensione, comprovati da documenti fiscali.

3. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause di sospensione, la Struttura Affari di Prefettura, ove ne ricorrano i presupposti, ne dispone la ripresa dell'esecuzione con un preavviso di almeno giorni 15, e indica il nuovo termine contrattuale. L'aggiudicatario provvede alla ripresa dell'esecuzione del contratto e in caso di inadempimento la Struttura Affari di Prefettura può chiedere la risoluzione ai sensi del successivo articolo 22.

4. Nei casi di cui al comma 1, qualora a seguito della sospensione non sussistono più le condizioni per la prosecuzione del rapporto contrattuale, la Struttura Affari di Prefettura procede al recesso ai sensi del successivo articolo 27.

5. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 121 del D.lgs. n. 36/2023 nonché le ulteriori, vigenti norme sulla sospensione degli appalti pubblici di servizi e forniture, in quanto compatibili.

ART. 16

SUBAPPALTO

1. Al fine di assicurare un organico ed efficace controllo della corretta esecuzione dei principali servizi alla persona previsti dal presente capitolato, nonché del rispetto dei sottesi diritti fondamentali facenti capo ai migranti e al personale complessivamente impiegato nell'esecuzione dell'appalto, l'aggiudicatario è tenuto ad eseguire in via esclusiva le seguenti prestazioni:

- servizi di gestione amministrativa (art. 2, lett. A);
- servizi di assistenza generica alla persona (art. 2, lett. B), nonché dei servizi di trasporto e accompagnamento di cui all'art. 2, lett. B), n. 7, punti a), b) e c), e n. 8;

2. servizio di consegna dei pasti ai migranti, fermo restando che la preventiva preparazione/fornitura nei centri potrà essere eseguita dal subappaltatore.
3. Per l'esecuzione delle prestazioni subappaltabili di cui al precedente comma, si applicano le disposizioni dell'art. 119 del D.lgs. n. 36/2023 nonché le ulteriori, vigenti norme in materia di subappalto di servizi e forniture, in quanto compatibili.

ART. 17

OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO NELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. L'ente gestore e gli aggiudicatari dei servizi prestazionali si impegnano ad eseguire le prestazioni oggetto del contratto alle condizioni e modalità stabilite nel capitolato e nella offerta tecnica ove migliorativa, garantendo la continuità dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
2. L'ente gestore, gli aggiudicatari ed il personale impiegato operano nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 1, comma 5.
3. Gli aggiudicatari, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, assumono in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni degli stessi aggiudicatari, dell'Amministrazione o di terzi, manlevando e mantenendo indenne l'Amministrazione dell'interno da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultima in ragione di inadempimenti direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione dell'appalto. A tale ultimo fine, gli aggiudicatari ed il proprio personale, nell'esecuzione delle prestazioni affidate, sono costantemente obbligati a vigilare e adottare ogni utile iniziativa affinché i migranti ospitati nei centri e nelle strutture di cui al presente schema di capitolato, rispettino i relativi obblighi di comportamento così come espressamente indicati nei regolamenti di cui all'art. 2, lett. B), n. 2.
4. A pena di risoluzione del contratto, gli aggiudicatari ed il proprio personale, per le conseguenti determinazioni di competenza, comunicano alla Struttura Affari di Prefettura e ai locali Uffici di pubblica sicurezza ogni condotta nonché ogni ulteriore fatto di natura dolosa e/o colposa commesso con violenza sulle persone e/o sulle cose presenti nei centri. Detta comunicazione deve essere effettuata nell'immediatezza dei fatti, mediante relazione scritta, corredata dalla possibile documentazione di supporto, anche video-fotografica; contestualmente, sempre a pena di risoluzione del contratto, il personale dell'ente gestore operante nei centri e nelle strutture deve comunicare i predetti fatti e condotte mediante contatto telefonico al numero 112 (Numero Unico Europeo per le Emergenze – NUÉE -) al fine di assicurare i tempestivi interventi e provvedimenti del caso.

ART. 18

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

1. Il direttore dell'esecuzione è nominato dal Presidente della Regione nell'esercizio delle attribuzioni prefettizie ed è responsabile del coordinamento, della direzione, delle verifiche e del controllo tecnico-contabile sull'esecuzione del contratto. In particolare, nel rispetto delle disposizioni di servizio del responsabile unico del procedimento, impartisce agli aggiudicatari le indicazioni necessarie per la regolare esecuzione delle prestazioni nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali.

In particolare, il direttore dell'esecuzione:

- a) dà avvio all'esecuzione della prestazione sulla base delle disposizioni del RUP;
- b) nei casi previsti dall'articolo, 17 comma 8 e 9 del D.lgs. n. 36/2023 ordina l'avvio dell'esecuzione del contratto in via di urgenza;
- c) verifica la presenza sul luogo dell'esecuzione del contratto delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori e controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidate, nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;
- d) fornisce al RUP l'ausilio necessario per gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 120 del D.lgs. n. 36/2023 in tema di modifica dei contratti in corso di esecuzione;
- e) propone al RUP le modifiche nonché le varianti dei contratti in corso di esecuzione ai sensi dell'art. 120 del D.lgs. n. 36/2023;
- f) ordina la sospensione dell'esecuzione ai sensi dell'art. 121 del D.lgs. n. 36/2023.
- g) procede alla redazione del verbale di ripresa dell'esecuzione del contratto;
- h) adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose nel caso di sinistri nel corso dell'esecuzione e compila una relazione nella quale descrive il fatto e le presumibili cause;
- i) provvede al controllo della spesa legata all'esecuzione del servizio o della fornitura e accerta la prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali;
- j) segnala tempestivamente al RUP eventuali ritardi, disfunzioni o inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali, anche al fine dell'applicazione da parte del RUP delle penali inserite nel contratto ovvero della risoluzione dello stesso per inadempimento;
- k) elabora il certificato di ultimazione delle prestazioni.

2. Per i compiti e le funzioni del direttore dell'esecuzione trovano altresì applicazione le disposizioni dell'articolo 114 comma 1 e comma da 7 a 10 del D.lgs. n. 36/2023 nonché, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al Capo II, dell'Allegato II.14 al predetto decreto legislativo.

ART. 19

SISTEMA DEI CONTROLLI

1. Al fine di assicurare la regolare esecuzione del contratto ed il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, la Struttura Affari di Prefettura, secondo le linee di indirizzo fornite dal Ministero dell'interno, svolge controlli periodici dei centri, anche avvalendosi di nuclei ispettivi costituiti mediante la collaborazione di organismi, enti ed istituzioni pubbliche presenti sul territorio.

2. Il Ministero dell'interno, nella sua funzione di indirizzo, coordinamento e supporto, fornisce le linee di indirizzo per l'esercizio dell'attività di controllo, svolge ricognizioni periodiche dei controlli svolti sul territorio e dispone lo svolgimento di verifiche dei centri, anche mediante proprio personale.

3. I controlli dei centri sono svolti senza preavviso e sono rivolti a verificare il rispetto delle modalità di erogazione dei servizi, nonché la congruità qualitativa e quantitativa dei beni forniti e dei servizi erogati, rispetto alle specifiche tecniche.

4. L'attività di controllo è finalizzata a verificare la regolarità della gestione del centro e delle prestazioni oggetto dell'appalto con particolare riguardo:

- a) alla registrazione delle presenze mediante sistemi di rilevazione automatica ovvero registri cartacei;
- b) all'adeguatezza delle condizioni igienico-sanitarie e abitative, secondo quanto indicato dall'art. 9 commi 3 e 4;
- c) all'erogazione dei servizi ed alla fornitura dei beni, comprovata da sistemi di tracciabilità anche mediante la firma degli stranieri all'atto della consegna dei beni;
- d) al personale impiegato, con riferimento al numero di ore di servizio svolte presso il centro sulla base dei turni di lavoro stabiliti, attestato mediante foglio firma ovvero sistema di rilevazione automatica, nonché alle qualifiche professionali richieste;
- e) all'efficacia e alla qualità dei servizi di assistenza generica alla persona, nonché all'adeguatezza dei servizi destinati ai soggetti portatori di esigenze particolari e ai minori;
- f) all'effettiva accessibilità e fruibilità dei servizi, anche con riferimento alla necessità di rendere costantemente adeguati i servizi oggetto del contratto, in termini di risorse umane e strumentali e alle esigenze contingenti del centro.

5. All'esito dei controlli, in presenza di elementi di difformità rispetto a quanto previsto nel contratto, il direttore dell'esecuzione procede alla contestazione delle violazioni all'aggiudicatario, secondo le modalità previste dall'articolo 21.

6. Restano fermi gli obblighi di verifica della regolarità della documentazione prodotta dall'aggiudicatario al fine del pagamento delle prestazioni rese, ai sensi del decreto interministeriale Interno – Economia e Finanze del 18 ottobre 2017.

ART. 20

OBBLIGHI DI COLLABORAZIONE DELL'AGGIUDICATARIO NELLO SVOLGIMENTO DEI CONTROLLI

1. L'aggiudicatario assicura la collaborazione necessaria per lo svolgimento dell'attività di controllo, anche garantendo la presenza, presso il centro, della documentazione necessaria ai fini della verifica della effettiva erogazione dei servizi e della fornitura dei beni nella misura prevista nelle specifiche tecniche, della presenza del personale in base alla turnazione prestabilita, del numero degli ospiti presenti nella struttura.

2. Al fine di assicurare l'efficacia dei controlli, l'aggiudicatario garantisce la tracciabilità dei beni e dei servizi erogati. L'aggiudicatario trasmette inoltre alla Struttura Affari di Prefettura una relazione mensile in cui sono indicati i beni ed i singoli servizi erogati nel centro, comprese le prestazioni in favore delle persone portatrici di esigenze particolari, il numero degli operatori, il numero di ore e gli orari di lavoro svolto nel centro per ogni tipologia di servizio, nonché i costi del personale, il numero delle prestazioni sanitarie effettuate e delle urgenze.

ART. 21

PENALI

1. La Struttura Affari di Prefettura, in caso di mancate o inesatte esecuzioni delle prestazioni oggetto del contratto, rilevate in sede di controllo, applica una penale variabile, a

seconda della gravità, tra il 5 per mille e il 5 per cento dell'importo contrattuale mensile, IVA ed oneri della sicurezza esclusi, per ogni inadempimento riscontrato, fatto salvo il risarcimento per l'ulteriore danno, ai sensi dell'articolo 1382 del codice civile.

2. Entro il predetto limite, in caso di accertata omissione dei servizi di assistenza generica e sanitaria descritti nell'art. 2, lett. B, da n. 1 a n. 6, e lett. C, richiesti nella misura stabilita dalla Tabella di cui all'Allegato A, è applicata, una penale commisurata alle prestazioni omesse e ai costi orari medi del lavoro indicati nelle Tabelle approvate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali per il CCNL indicato al precedente art. 5 comma 2, avuto riguardo al livello di inquadramento corrispondente alla figura professionale non impiegata.

3. Il direttore dell'esecuzione del contratto contesta, per iscritto, nelle ipotesi di cui ai precedenti commi 1 e 2, gli inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali all'aggiudicatario, che può presentare le proprie deduzioni nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla contestazione. L'Amministrazione applica la penale di cui ai commi 1 e 2 se ritiene non fondate le deduzioni, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine.

4. La Struttura Affari di Prefettura, nel caso di cui al comma 3, provvede a recuperare l'importo in sede di liquidazione delle relative fatture, ovvero in alternativa ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa all'importo della penale.

ART. 22 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Ferme restando le ipotesi, le modalità e le conseguenze della risoluzione del contratto previste dall'art. 121 del D.lgs. n. 36/2023, costituiscono clausola risolutiva espressa ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile:

- a) la sospensione del servizio senza giustificato motivo;
- b) la violazione dei diritti fondamentali della persona, di cui all'art. 1, comma 9, del presente capitolato;
- c) l'aver consentito l'ingresso nel centro di persone non autorizzate dalla Struttura Affari di Prefettura e/o favorito l'allontanamento ingiustificato degli stranieri;
- d) l'omessa segnalazione di fatti e circostanze, anche indipendenti dalla propria volontà, dai quali siano derivati danni alle persone o ingenti danni alla struttura o alle attrezzature, nonché l'inadempimento delle obbligazioni previste dall'art.17, comma 2, 3 e 4;
- e) la mancata sostituzione degli immobili nell'ipotesi di cui all'art. 9, comma 3, ultimo periodo;
- f) l'applicazione di penali di cui all'articolo 21 per un ammontare complessivo superiore al 20%, su base annuale, del valore dell'importo contrattuale mensile;
- g) l'inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 20 del presente capitolato;
- h) il mancato rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione del Patto di integrità;
- i) l'inadempimento agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136, e successive modifiche ed integrazioni;
- j) la perdita in capo all'aggiudicatario dei requisiti soggettivi richiesti dall'articolo 95 del D.lgs. n. 36/2023 che non consentono la prosecuzione ed il regolare svolgimento dell'appalto.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, su proposta del RUP, il contratto è risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione della Struttura Affari di Prefettura, in forma di lettera raccomandata o tramite PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva. La Struttura Affari di Prefettura ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'aggiudicatario. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

3. La Struttura Affari di Prefettura, in caso di risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo, 124 comma 1 del D.lgs. n. 36/2023, si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell'appalto. Ai sensi dell'art. 124 comma 2, primo periodo del D.lgs. n. 36/2023, l'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

4. In deroga a quanto previsto dal comma precedente e conformemente all'art. 124, comma 3 del D.lgs. n. 36/2023, si applica l'articolo 216, comma 1 e 2 del medesimo D.lgs. n. 36/2023 qualora la risoluzione riguardi un appalto di importo pari o superiore ad un milione di euro.

ART. 23 ESECUZIONE IN DANNO

1. Nel caso in cui l'aggiudicatario non esegue le prestazioni anche dopo l'assegnazione di un termine di adempimento commisurato alle esigenze, la Struttura Affari di Prefettura può procedere direttamente, previa comunicazione della risoluzione del contratto, all'esecuzione delle prestazioni utilizzando, la propria organizzazione o quella di terzi. I maggiori oneri eventualmente sostenuti dalla Struttura Affari di Prefettura sono a totale carico dell'aggiudicatario.

2. Nell'ipotesi di cui al precedente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'art. 122, comma 4 del D.lgs. n. 36/2023 nonché le ulteriori, vigenti disposizioni di legge in materia, per quanto compatibili.

ART. 24 CORRISPETTIVI

1. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato B, il calcolo del corrispettivo è effettuato secondo i criteri di seguito indicati:

- per i servizi di cui all'art. 2 lettere A), B) e C), sulla base del numero delle giornate di effettiva presenza degli ospiti risultanti dal registro delle presenze sottoscritto mensilmente dal direttore del centro in conformità alle risultanze del sistema di rilevazione automatica delle presenze ovvero del registro delle presenze cartaceo preventivamente vidimato dalla Struttura Affari di Prefettura, fatto salvo quanto previsto nel caso di ricoveri ospedalieri dalle specifiche tecniche allegate. Si terrà conto, inoltre, del giorno di ingresso e di dimissione dal centro;
- al corrispettivo calcolato in applicazione del precedente periodo, sulla base di apposita e separata rendicontazione presentata dall'ente gestore, si aggiunge il corrispettivo ed il

rimborso dei costi riferiti alle seguenti prestazioni erogate a beneficio dei migranti: **(i)** fornitura del kit di primo ingresso (vestiario); **(ii)** fornitura *una tantum* della scheda telefonica; **(iii)** fornitura giornaliera del *pocket money*; **(iv)** fornitura giornaliera di pannolini per minori sino a 36 mesi di età eventualmente presenti nei centri; **(iv)** fornitura eventuale di farmaci e altre prestazioni sanitarie, (es. visite specialistiche, protesi non previste dal SSN spese connesse allo svolgimento di terapie) nel limite massimo di 500,00 euro all'anno per ciascun posto di accoglienza previsto dal contratto ed indipendentemente dal relativo turnover; **(v)** fornitura, nel limite massimo di 180,00 euro all'anno, di materiale didattico nonché materiale ludico e trasporto scolastico per ciascun posto di accoglienza dedicato ai minori ed indipendentemente dal relativo turnover; **(vi)** conformemente a quanto indicato nelle specifiche tecniche di cui agli allegati 1-bis e 2-bis e nelle corrispondenti Tabelle di cui all'Allegato A con riferimento alla gestione dei centri di cui all'art. 1, comma 1 lett. a) e lett. b), con capienza sino a 50 posti, l'intervento del medico a chiamata per visite di primo ingresso e primo soccorso nei limiti del monte ore annuale di 200 ore all'anno (ovvero 4 ore all'anno per migrante per un massimo di 50 posti) nonché l'eventuale intervento a chiamata, per un massimo di 4 ore giornaliere, del medico ordinariamente impiegato in reperibilità ai sensi dell'art. 58 del contratto collettivo nazionale e territoriale per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo, oppure ai sensi del diverso contratto collettivo nazionale e territoriale indicato e verificato in sede di gara conformemente all'articolo 11 comma 3 e 4 del D.lgs. n. 36/2023. Per la determinazione del corrispettivo riferito alle prestazioni di cui al precedente periodo, si tiene conto della previsione del citato articolo 58 comma 4, secondo cui l'intervento a chiamata costituisce lavoro straordinario la cui retribuzione si aggiunge all'indennità oraria lorda di reperibilità comunque corrisposta e che rimane pertanto inclusa nel corrispettivo di cui al primo punto del presente comma, costituendo elemento di costo del personale indicato nella corrispondente voce di spesa riportata nelle tabelle contenute nell'Allegato B; **(viii)** con riferimento alla gestione dei centri di cui all'art. 1, comma 1 lett. a), eventuale intervento a chiamata, entro un massimo di 8 ore giornaliere, degli operatori notturni ordinariamente impiegati in reperibilità, ai sensi dell'art. 58 del contratto collettivo nazionale e territoriale per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo, oppure ai sensi del diverso contratto collettivo nazionale e territoriale indicato e verificato in sede di gara conformemente all'articolo 11 comma 3 e 4 del D.lgs. n. 36/2023. Per la determinazione del corrispettivo riferito a quest'ultima prestazione, si tiene conto della previsione del citato articolo 58 comma 4, secondo cui l'intervento a chiamata costituisce lavoro straordinario la cui retribuzione si aggiunge all'indennità oraria lorda di reperibilità comunque corrisposta e che rimane pertanto inclusa nel corrispettivo di cui al primo punto del presente comma, costituendo elemento di costo del personale indicato nella corrispondente voce di spesa riportata nelle tabelle di cui all'Allegato B.

Conformemente a quanto indicato nell'Allegato B, resta inteso che alla liquidazione dei corrispettivi e al rimborso dei costi per le prestazioni elencate nel presente comma può aggiungersi, in corso di esecuzione del contratto, il rimborso dei costi vivi documentati relativi agli eventuali servizi di trasporto di cui all'art. 2, lett. B), n. 5, punti a), b), e c), e n. 6. 2. Nell'ipotesi di mancato esercizio della facoltà di sospensione del contratto a norma dell'art. 15 comma 7, spetta, all'Ente gestore, oltre al corrispettivo per le effettive presenze, anche il rimborso dei costi fissi, debitamente comprovati, relativi alla locazione, alla quota

fissa delle utenze a carico dell'Ente, al personale ritenuto necessario ai fini di un'adeguata gestione del centro ed entro i limiti strettamente necessari a garantire l'equilibrio economico-finanziario dell'appalto. La somma dei corrispettivi e dei rimborsi non può essere maggiore o uguale al 50 % dell'importo del contratto. Il rimborso dei costi fissi, indicati al primo periodo del presente comma, è escluso nel caso in cui la riduzione dei posti disponibili sia conseguente al verificarsi di danneggiamenti o eventi direttamente o indirettamente derivanti dall'inadempimento degli obblighi contrattuali posti in capo all'Ente gestore.

3. In caso di un unico lotto prestazionale, per il calcolo del corrispettivo si applicano le disposizioni previste per il lotto 1.

ART. 25 FATTURAZIONE E PAGAMENTI

1. Il corrispettivo contrattuale, che non può essere oggetto di anticipazione ai sensi del comma 12, dovrà essere fatturato in rate mensili posticipate, nel rispetto delle previsioni di cui ai successivi commi.

2. Le fatture sono emesse e liquidate secondo i termini e le condizioni di cui ai successivi commi 3, 4 e 5, dovranno essere elettroniche e riportare il codice identificativo gare (CIG) della procedura di appalto e tutti i riferimenti bancari per il pagamento, dettagliati secondo le codificazioni IBAN, dovranno, inoltre, essere conformi al regime dello *split payment* previsto dall'articolo 1, comma 629, lett. b) della legge n. 190/2014.

3. Gli aggiudicatari o l'ente gestore in caso di lotto unico trasmettono alla Struttura Affari di Prefettura, con cadenza bimestrale, a corredo delle fatture le relazioni di tutte le attività svolte nel corso dei mesi di riferimento.

4. Ai fini della emissione e della liquidazione delle fatture, e per l'applicazione del relativo procedimento previsto dal comma 5, l'appaltatore trasmette mensilmente un prospetto di pagamento in cui sono riportate, in relazione al precedente mese di attività, gli importi maturati a titolo di corrispettivo e di rimborso delle diverse tipologie di servizi e forniture previsti dagli articoli 2, 3 e 4 del presente capitolato. Inoltre, a corredo di tale prospetto di pagamento ed in conformità al decreto interministeriale Interno – Economia e Finanze 18 ottobre 2017, a corredo delle fatture:

a) l'ente gestore, trasmette la documentazione di seguito indicata:

- il registro delle presenze degli ospiti;
- il rendiconto dei beni forniti e del kit di primo ingresso firmato dall'ente gestore con indicazione di nome e cognome dei beneficiari e della data dell'erogazione unitamente a copia delle ricevute firmate dallo straniero;
- la copia delle ricevute firmate dallo straniero dei beni allo stesso consegnati;
- la copia del registro del *pocket money* timbrato e firmato dall'ente gestore recante i nominativi e le firme degli ospiti, la data dell'erogazione e l'importo erogato;
- il rendiconto delle derrate alimentari, dei relativi utensili e materiali, dei prodotti per la pulizia delle stoviglie e degli ambienti, nonché dei prodotti forniti per il lavaggio degli indumenti, nel caso di centri costituiti da singole unità abitative.

- b) l'aggiudicatario trasmette il rendiconto dei pasti ordinati e consegnati.
- c) l'aggiudicatario trasmette la copia del registro ove vengono annotate quotidianamente le prestazioni effettuate.
- d) l'aggiudicatario trasmettono inoltre:
 - il rendiconto dei costi sostenuti e, ove richiesta dalla Struttura Affari di Prefettura, una motivata relazione circa la congruità dei medesimi costi in rapporto all'offerta presentata in gara e alle sottese esigenze di sostenibilità economica e corretta esecuzione delle prestazioni affidate.
 - la copia dei contratti di lavoro del personale dipendente subordinato o professionista impiegato nel servizio;
 - i fogli firma mensile di tutti i dipendenti impiegati e copie delle relative buste paga;
 - l'elenco dei fornitori impiegati per l'esecuzione del servizio;
 - le fatture relative agli oneri sostenuti per gli eventuali contratti di subappalto e per i contratti con fornitori.

5. Ai sensi dell'articolo 125, comma 2, 3, 4, 5 e 6, del D.lgs. n. 36/2023, in combinato disposto con l'art. 36, comma 3, dell'Allegato II.14 al medesimo D.lgs. n. 36/2023, nonché dell'articolo 4, comma 2 e 6, del D.lgs. n. 231/2002, al fine di consentire una puntuale attestazione di regolarità delle diverse tipologie di prestazioni contrattuali erogate a beneficio di tutti migranti presenti nei centri e nelle strutture di cui all'art. 1, trova applicazione il procedimento di seguito previsto, con i relativi termini massimi, per la tempestiva liquidazione delle singole rate di acconto da fatturare in relazione al precedente e decorso mese di attività:

- entro il termine massimo di 60 giorni decorrente della trasmissione del prospetto di pagamento e dell'annessa documentazione giustificativa di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo, il direttore dell'esecuzione opera esaustivamente il relativo controllo di regolarità e attesta il raggiungimento delle sottese condizioni contrattuali. In mancanza, tale raggiungimento è comunicato dall'appaltatore. Contestualmente all'esito della propria positiva attestazione, oppure contestualmente al ricevimento della comunicazione dell'esecutore, il direttore dell'esecuzione, adotta apposito atto in cui indica, per le diverse tipologie di prestazioni previste dagli articoli 2, 3 e 4 del presente capitolato, lo stato di avanzamento dei servizi e delle forniture regolarmente eseguiti, con il relativo importo liquidabile e la mensilità di riferimento. Salvo quanto previsto dal successivo periodo, quest'ultimo atto è immediatamente trasmesso dal direttore dell'esecuzione al RUP;
- in caso di difformità tra le valutazioni del direttore dell'esecuzione e quelle dell'appaltatore in merito al raggiungimento delle condizioni contrattuali per l'adozione del citato stato di avanzamento, il direttore dell'esecuzione, a seguito di tempestivo contraddittorio con l'esecutore, ed entro il predetto termine di 60 giorni decorrente dalla completa acquisizione della documentazione prevista dai commi 3 e 4, archivia la comunicazione di cui al precedente periodo oppure adotta lo stato di avanzamento e lo trasmette immediatamente al RUP il quale, contestualmente o entro il termine massimo di sette giorni, emette il certificato di pagamento relativo alla singola rata di acconto;

- Il RUP, previa verifica della regolarità contributiva dell'esecutore e dei subappaltatori nonché delle verifiche di cui all'articolo 48 bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008, n. 40, invia il certificato di pagamento al competente Ufficio della Stazione appaltante che, ai sensi dell'art. 125 comma 2 del D.lgs. n. 36/2023, procede al pagamento entro il termine massimo di 30 giorni decorrente dall'adozione del citato stato di avanzamento da parte del direttore dell'esecuzione;

- l'appaltatore emette fattura al momento dell'adozione del certificato di pagamento. L'ingiustificato ritardo nell'emissione dei certificati di pagamento può costituire motivo di valutazione del RUP ai fini della corresponsione dell'incentivo ai sensi dell'articolo 45 del D.lgs. n. 36/2023. In ogni caso, l'appaltatore può emettere fattura al momento dell'adozione dello stato di avanzamento. L'emissione della fattura da parte dell'esecutore non è comunque subordinata al rilascio del certificato di pagamento da parte del RUP.

6. Ai sensi dell'art. 125 comma 7 del D.lgs. n. 36/2023, il RUP rilascia il certificato di pagamento relativo alla rata di saldo entro un termine non superiore a sette giorni dall'emissione, nei termini e alle condizioni indicate al precedente comma 5, del conclusivo certificato di verifica di conformità previsto dell'art. 116 del D.lgs. n. 36/2023. Il pagamento della fattura emessa in relazione alla medesima rata di saldo è effettuato entro il termine massimo di trenta giorni decorrenti dall'esito positivo della verifica di conformità.

7. I pagamenti saranno effettuati con modalità tracciabili ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni, mediante accredito su conto corrente dedicato.

8. In caso di irregolare presentazione della fattura da parte dell'aggiudicatario, il pagamento è sospeso dalla data della relativa contestazione da parte della Struttura Affari di Prefettura.

9. In caso di ritardato pagamento, resta fermo quanto previsto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e successive modifiche ed integrazioni.

10. L'aggiudicatario non può opporre eccezione all'Amministrazione, né ha titolo a risarcimento del danno, né ad alcuna pretesa, per gli eventuali ritardi o sospensioni dei pagamenti connessi: alle operazioni di verifica e/o ad eventuali esiti negativi dei controlli risultanti dal DURC; alle verifiche fiscali da parte dei competenti organismi di controllo pubblici; alla necessità di rispettare le condizioni contrattuali e di legge indicate nel presente articolo per l'emissione delle fatture e l'effettuazione dei correlati pagamenti nonché le condizioni poste dalle norme di contabilità di Stato; ad altre circostanze esterne indipendenti dalla volontà dell'Amministrazione.

11. Se l'appalto è realizzato da più soggetti raggruppati temporaneamente (RTI), la Struttura Affari di Prefettura procede al pagamento delle fatture emesse dalla mandataria/capogruppo, che deve indicare in modo dettagliato le attività e la misura delle stesse realizzate dai singoli componenti del raggruppamento.

12. Ai sensi dell'art. 33 dell'allegato II.14 al D.lgs. n. 36/2023, non è applicabile la disciplina prevista dall'articolo 125 del predetto decreto legislativo relativa all'anticipazione dei corrispettivi.

ART. 26

OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L'aggiudicatario si impegna, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, comma 8 della legge 13 agosto 2010 n. 136, e successive modifiche ed integrazioni:
 - a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
 - ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.
2. L'aggiudicatario è tenuto, in caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l'aggiudicatario non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
3. Il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi di quanto previsto dall'articolo 22 del presente capitolato.

ART. 27

RECESSO DAL CONTRATTO

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento purché tenga indenne l'appaltatore mediante il pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, calcolato secondo quanto previsto dall'art. 11 dell'allegato II.14, al D.lgs. n. 36/2023.
2. L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dalla stazione appaltante mediante una formale comunicazione all'appaltatore da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a 20 giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori, servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo o verifica la regolarità dei servizi e delle forniture.
3. Si applicano le disposizioni del citato art. 11 dell'allegato II.14 al D.lgs. n. 36/2023 per ciò che riguarda il rimborso dei materiali, la facoltà di ritenzione della stazione appaltante e gli obblighi di rimozione e sgombero dell'appaltatore.

ART. 28

CESSIONE DEL CREDITO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

1. L'aggiudicatario può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal contratto, secondo le disposizioni di cui alla [legge 21 febbraio 1991, n. 52](#), come richiamata dall'art. 120, comma 12 del D.lgs. n. 36/2023, nonché secondo le disposizioni di cui all'allegato II.14 al D.lgs. n. 36/2023. Resta in ogni caso ferma l'applicabilità delle ulteriori, vigenti norme in materia, in quanto compatibili.
2. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Struttura Affari di Prefettura, a pena di inefficacia
3. Resta fermo, in caso di cessione del credito, quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3, comma 8 della legge 13 agosto 2010 n. 136, e successive modifiche ed integrazioni.
4. È fatto divieto all'aggiudicatario di cedere il contratto, fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore disciplinate all'art.120, comma 1 lett. d), n. 2, del D.lgs. n. 36/2023, a pena di nullità della cessione stessa.
5. In caso di inadempimento da parte dell'aggiudicatario ai suddetti obblighi, la Struttura Affari di Prefettura, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

ART. 29

OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI

1. L'aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.
2. Gli obblighi in materia di riservatezza sono rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti in essere con la Struttura Affari di Prefettura.
3. L'aggiudicatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
4. A norma degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, l'aggiudicatario fornisce a ciascun migrante in ingresso nei centri e nelle strutture di cui all'articolo 1 l'informativa scritta sul trattamento dei suoi dati personali, cui è allegata la dichiarazione di consenso al trattamento dei medesimi dati, da sottoscrivere a cura dell'interessato. Detta informativa e l'allegata dichiarazione di consenso è tradotta nelle principali lingue parlate dagli stranieri presenti nel centro, e comunque in: inglese, francese, spagnolo e arabo.
5. In caso di inosservanza, la Struttura Affari di Prefettura ha facoltà di dichiarare risolto il contratto, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.
6. Ferme restando le prescrizioni generali di cui ai precedenti commi, poiché l'attività oggetto del presente schema di capitolato comporta il trattamento di dati personali, anche sensibili, dei migranti accolti nei centri e nelle strutture di cui all'articolo 1, la Struttura Affari di Prefettura-Stazione Appaltante, quale amministrazione titolare del trattamento medesimo,

designa l'aggiudicatario soggetto Responsabile del trattamento medesimo ai sensi dell'articolo 28 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016. Ai sensi dell'art. 28 comma 3 del predetto Regolamento, il trattamento dei dati da parte dell'aggiudicatario, designato quale Responsabile, è disciplinato da separato accordo con la Struttura Affari di Prefettura, che definisce l'oggetto, la durata, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento.

7. Dall'esecuzione dell'accordo indicato al comma precedente non deriva alcun onere a carico della Struttura Affari di Prefettura.

ART. 30

PATTO DI INTEGRITÀ

Il Patto di integrità, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 17 della Legge 6 novembre 2012 n. 190, allegato al contratto e sottoscritto dall'aggiudicatario, costituisce parte integrante e sostanziale del contratto stesso.

ART. 31

DISPOSIZIONI IN SEDE DI PRIMA APPLICAZIONE

In caso di mancata aggiudicazione di un lotto, la Struttura Affari di Prefettura procede, in presenza di tutti i presupposti, ad una proroga tecnica limitata ai servizi oggetto del lotto non ancora aggiudicato, per il tempo strettamente necessario all'aggiudicazione, se la proroga risulta necessaria alla funzionale integrazione con le forniture ed i servizi oggetto dei lotti già aggiudicati.

Costituiscono parte integrante del presente capitolato d'appalto i seguenti allegati:

Allegato 1-bis – Specifiche tecniche integrative dello schema di capitolato di appalto relative alla erogazione dei servizi di accoglienza e alla fornitura di beni nei centri costituiti da singole unità abitative

Allegato 1-ter: Criteri di valutazione dell'offerta unità abitative

Allegato A: Tabella dotazione personale

Allegato B: Stima dei costi medi di riferimento dei servizi di accoglienza

Allegato C: Tabella qualifiche operatore sociale

Tabella frequenza pulizia – Attività ordinarie del servizio di pulizia

